

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Aggiornamento alla variante approvata n.16

Parte Prima - GENERALITÀ

Art. 1.1 - Finalità e ambito operativo della normativa del P.R.G.

Le presenti Norme di Attuazione integrano e specificano i contenuti prescrittivi delle tavole grafiche del P.R.G. di cui posseggono la medesima efficacia. Tali prescrizioni regolano le attività inerenti l'uso del territorio sia in relazione alle attività edilizie, sia in relazione ad altre attività che incidono sull'assetto dello stesso e vengono applicate a tutto il territorio comunale. Ogni attività edilizia che incida sull'assetto del territorio dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme presenti e delle indicazioni grafiche del P.R.G., delle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia urbanistica e del Regolamento Edilizio Comunale

Le presenti Norme sono in adempimento delle Norme e Direttive del Piano di Area del Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale in data 15.06.1994 n. 930.

Per quanto non previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.

Per quanto attiene alle tavole grafiche, nel caso si riscontrino discordanze tra le indicazioni riguardanti lo stesso territorio nelle scale 1:5.000 e 1:2.000 si riterrà prevalente l'indicazione delle tavole in scala 1:2000. Nel caso di discordanze fra i grafici e le norme si ritengono prevalenti queste ultime.

Art. 1.2 - Parametri urbanistico - edilizi.

Gli indici di densità territoriale si applicano in caso di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e gli indici di densità edilizia fondiaria si applicano in caso di Intervento Edilizio Diretto (IED)

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti parametri urbanistico - edilizi:

- DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE: è il rapporto (indice territoriale) tra la somma di tutti i volumi fabbricati e/o fabbricabili di un territorio e la relativa superficie complessiva, incluse le aree pubbliche (strade, parcheggi, verde pubblico, ecc.);
- DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA: è il rapporto (indice fondiario) tra il volume di un fabbricato e la superficie del lotto ad esso corrispondente;
- COPERTURA FONDIARIA: è il rapporto (indice di copertura) tra la superficie coperta di un fabbricato e la superficie del lotto corrispondente;
- SUPERFICIE FONDIARIA DI ASSERVIMENTO O CORRISPONDENTE: all'entrata in vigore del P.R.G. ogni volume edilizio esistente o da costruire determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del P.R.G. la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contiguo a quella su cui insiste il fabbricato medesimo fino a raggiungere il valore degli indici indicati ai punti precedenti. Per detti volumi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. Salvo diverse prescrizioni previste da specifico grado di protezione, la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie ad esso corrispondente ed il conseguente vincolo.

Art. 1.3 - Ambiti territoriali di intervento

La delimitazione dell'ambito territoriale dei PUA e dei comparti di attuazione e i termini per l'eventuale costituzione del consorzio sono deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 1.4 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici.

- **SUPERFICIE FONDIARIA:** è la superficie reale del lotto derivante dal rilievo topografico o del catasto al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti dal P.R.G. (strade, piazze, fossi e scarpate relative di proprietà pubblica, ecc.), misurata in proiezione orizzontale. Non saranno detratte le strade consorziali ed interpoderali quando esse siano di proprietà del richiedente o avente titolo. Il lotto fondiario dovrà essere di forma regolare;
- **SUPERFICIE COPERTA:** è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, compresi i porticati delimitati da muri o pilastrature, ad esclusione degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml. 1,50, le scale aperte e scoperte e le sporgenze delle falde di copertura.
- **ALTEZZA DEL FABBRICATO:** è definita al fine del calcolo del volume dell'edificio ed è misurata tra la quota massima e la quota minima così definite :
 - la quota minima - nel caso di terreno pianeggiante coincide con il livello del suolo naturale o della quota fissata dal piano di urbanizzazione; nel caso di terreno in pendenza si assumerà il medio ponderale di tali parametri misurati sul perimetro del fabbricato o dei corpi di fabbrica; qualora parti di uno stesso edificio, per necessità di adattamento al terreno, abbiano il piano di spiccato a quote diverse, ai fini del calcolo delle cubature, si assumerà per ogni parte la corrispondente quota minima;
 - la quota massima - è l'intradosso del piano di copertura dell'ultimo piano abitabile, o potenzialmente abitabile per le sue caratteristiche metriche; nel caso di coperture inclinate si assumerà la media ponderale; la quota massima va presa per ogni corpo di fabbrica nel caso in cui l'intradosso del piano di copertura si trovi a quote diverse;
- **VOLUME DEL FABBRICATO:** è il volume del solido emergente dal terreno misurato in funzione della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato.. Sono esclusi i soli volumi tecnici, laddove consentiti, relativi a torrette di scale o di ascensori emergenti dalle falde di copertura, camini ed abbaini nonché gli eventuali portici pubblici. Sono pure esclusi dalla formazione del volume del fabbricato, ma non dalla superficie coperta, logge aperte rientranti non più di ml. 1,80 dal filo di facciata o loggiati in legno del tipo tradizionale anche se delimitati da pilastri o muri di sostegno dell'ossatura del tetto e sporgenti dal filo di facciata per non più di ml. 1,50 compresa la pilastratura; in tal caso il proprietario dovrà sottoscrivere atto di impegno unilaterale a non operarne in alcun caso la chiusura;
- **DISTANZA DALLA STRADA:** è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal punto più avanzato della superficie coperta al ciglio stradale inteso quale limite degli spazi pubblici esistenti e/o previsti.

Fuori dai centri e nelle zone agricole la distanza minima dalle strade è quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada così come modificato con DPR n. 147 del 26.04.1993.

Per i volumi accessori ammessi dalla presente normativa nelle zone A, B e C1 la distanza è ridotta a ml. 3,00 nel caso di strade vicinali od interpoderali o di strade comunali rispetto al limite di massimo ampliamento previsto dal P.R.G. Nel caso di muri di confine sulla pubblica viabilità è ammessa la realizzazione in addossamento. Le deroghe di cui al presente punto possono essere concesse nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale e con l'impegno del richiedente allo spostamento del manufatto oltre la distanza minima prevista dall'azzonamento in caso di ampliamento della sede viaria.
- **ALLINEAMENTI:** Si ha allineamento quando un nuovo fabbricato è compreso tra due o più fabbricati esistenti.
- **DISTANZA DAI CONFINI:** è la minima distanza misurata in proiezione orizzontale tra la superficie coperta ed il confine di proprietà. E' sempre possibile l'edificazione a distanza inferiore a quella fissata per ogni singola zona omogenea o in aderenza al confine di proprietà nel caso esistano pareti non finestrate o intervenga un accordo tra i proprietari confinanti ovvero nel caso di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.

- **DISTANZA DAI CONFINI:** è la minima distanza misurata in proiezione orizzontale tra la superficie coperta ed il confine di proprietà.
E' sempre ammessa la costruzione sul limite della zona edificabile, ferme restando le distanze dai confini di proprietà previste per la zona nella quale si intende costruire, eventualmente derogabili attraverso accordo tra i proprietari confinanti; le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli azzonamenti di tipo D lungo il confine con azzonamenti di tipo D3 od E.
- **DISTACCO TRA I FABBRICATI:** è la distanza minima tra le superfici coperte definite nel presente articolo misurata in proiezione orizzontale normalmente alle pareti ottenuta con il prolungamento ideale dei lati degli edifici fronteggianti. Non potrà_ essere, comunque, consentita una distanza radiale inferiore a ml. 3,00.
- **AMPLIAMENTO:** per gli ampliamenti ottenuti mediante sopraelevazione di edifici esistenti valgono le distanze preesistenti del fabbricato dalle strade, qualora le stesse siano di larghezza superiore a ml.3,00, e dai fabbricati, nel rispetto delle altezze massime e dei parametri urbanistici stabiliti dalla presenti norme per ogni diversa zona urbanistica del P.R.G. di cui al successivo art.2.1. Per le distanze dai confini, qualora inferiori a quelle consentite per singola zona, sono ammesse sopraelevazioni per adeguamento igienico e statico."

Art. 1.5 - Definizioni adottate.

Nell'ambito delle presenti norme valgono le definizioni di seguito riportate allo scopo di riferire gli interventi ad un insieme di parametri certi ed applicabili:

- per **EDIFICIO** o **ORGANISMO EDILIZIO** si intende l'unita` edilizia elementare riconoscibile per caratteristiche tipologiche, volumetriche e morfologiche unitarie dotata di accesso e gruppo di scale originariamente indipendenti, anche in presenza di attuali sconfinamenti delle proprietà catastali e delle funzioni ospitate da o verso altri edifici;
- per **IMPIANTO VOLUMETRICO** si intende la conformazione esterna di ciascun edificio individuata dalle sue dimensioni totali o parziali in ogni direzione, rispetto anche agli spazi esterni e agli altri edifici;
- per **INVOLUCRO ESTERNO** si intende l'insieme delle parti dell'edificio visibili dall'esterno: facciate, portici, androni, logge, scale esterne, coperture, ecc.....;
- per **IMPIANTO DISTRIBUTIVO** si intende l'insieme degli elementi verticali ed orizzontali, portanti e non, di ciascun edificio e l'insieme degli spazi da questi definiti;
- per **COLLEGAMENTO VERTICALE** si intende il sistema delle scale esterne ed interne;
- per **COLLEGAMENTO ORIZZONTALE** si intende il sistema dei ballatoi esterni o quello dei percorsi interni (atri - corridoi);
- per **ELEMENTO VERTICALE PORTANTE** si intende una muratura di ambito o interna, con fondazione propria o no, costituente suddivisione principale dell'edificio, oppure un elemento portante puntiforme (pilastro, colonna, spalla, ecc....);
- per **TRAMEZZO** si intende una muratura o una suddivisione di altro materiale, di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 15, non costituente suddivisione principale dell'edificio;
- per **ELEMENTO ORIZZONTALE PORTANTE** si intende un solaio o un impalcato concepito per sopportare originariamente un carico accidentale pari o superiore a 150 kg. ogni mq.;
- per **ALLINEAMENTO ORIZZONTALE** si intende la prescrizione che vincola al mantenimento della pianta di un edificio, o parte di essa, sul filo indicato nella planimetria di progetto;
- per **ALLINEAMENTO VERTICALE** si intende la prescrizione che vincola al mantenimento dei prospetti di un edificio, o parte di essi, entro determinate altezze;
- per **CONSERVAZIONE** si intende una prescrizione che comporta il mantenimento allo stato di fatto di un edificio o di elementi di esso anche come posizione. E` concessa la possibilità di spostamento temporaneo di singoli elementi nel corso dei lavori purché avvenga poi un ripristino conforme alla situazione originaria;
- per **EDIFICIO A CORPO SEMPLICE** si intende un edificio a profondità variabile da ml.4 a ml. 7, comprendente un'unica stanza;
- per **EDIFICIO A CORPO DOPPIO** si intende un edificio con profondità > a ml. 7, comprendente due stanze affiancate;

- per PERCORSO DI IMPIANTO EDILIZIO si intende l'elemento generatore dell'insediamento residenziale.

Nel caso di centri più complessi, dal percorso matrice si diramano i percorsi secondari di impianto edilizio, con direzione ortogonale al percorso principale, sul quale si attestano le residenze;

- per PERCORSO DI COLLEGAMENTO si intende quel percorso che collega la struttura urbana, e quindi, i percorsi principali, con la campagna circostante, per consentire l'accesso ai fondi
- per CONTESTO EDILIZIO si intende quell'insieme formato dall'ambiente naturale e dagli elementi urbanistici (corti, percorsi, piazze, aggregazioni edilizie, edifici di sfondo, ecc.), ed architettonici (volume dei fabbricati, pendenza delle falde del tetto, dimensioni in pianta, tipo di fronte ecc.) coi quali l'edificio è in costante relazione e stretto rapporto.

Il contesto dipende dalla dimensione dell'intervento e dalla particolare situazione urbanistica in cui va ad inserirsi.

Ciò implica che debba essere individuato dal progettista volta per volta.

Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 2.1 - Definizione zone territoriali omogenee.

Il territorio comunale, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, è suddiviso in zone territoriali omogenee (Z.T.O.) come definite dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, dalla L.R. 27.6.85 n. 61 art. 24, dall'art.11 della L.R. 5.3.85 n. 24 per le sottozone agricole. Esse sono individuate sulla cartografia del P.R.G. secondo la Grafia e Simbologia regionali unificate di cui all'art.104 della L.R. 27.6.85 n. 61.

Tali zone sono le seguenti:

- **ZONA A:** parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- **ZONA B:** parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- **ZONA C:** parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B: esse sono suddivise nelle sottozone C1 e C2. Nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale non deve essere inferiore a 0,5 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2 quando tali limiti non vengano raggiunti;
- **ZONA D:** parti del territorio destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali o ad essi assimilati: esse sono suddivise nelle sottozone D1 e D2;
- **ZONA E:** parti del territorio ad usi agricoli, comprese quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C: esse sono suddivise nelle sottozone E1-E2-E3- E4;
- **ZONA F:** parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 2.2 - Modalità di attuazione del P.R.G.

Il PRG si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) ed Interventi Edilizi Diretti (IED) secondo le modalità_ che seguono:

- a) I PUA si applicano obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale indicate nelle tavole e/o nelle norme di PRG.
- b) L'IED si applica in tutte le zone dove non sia prescritto il PUA.
Le aree azionate come Z.T.O. di tipo "A" ed "A1", e gli edifici con G.d.P. da 1 a 5, comprensivi della loro pertinenza, di cui al successivo art. 51, sono considerate zone di degrado ai sensi dell'art. 27 c. II° della L.5/8/1978 n.457. In tali zone è ammissibile l'adozione di Piani di Recupero di iniziativa pubblica e privata previa definizione dei limiti di ciascun intervento da parte del Consiglio Comunale.

Nella redazione dei piani attuativi:

- a) è ammessa la perimetrazione di ambiti minori dell'intero azionamento previsto a piano attuativo previa verifica che la viabilità e la dislocazione dei servizi rispettino gli standard e non creino pregiudizio all'attuazione delle previsioni dell'intero ambito;
- b) potranno essere variate le prescrizioni relative al distacco fra fabbricati ed alla distanza dalle strade e dai confini secondo quanto ammesso dalla normativa vigente;
- c) farà parte integrante dello strumento urbanistico attuativo una perizia geologica che documenti l'idoneità dei luoghi e definisca tutte le opere necessarie per la stabilità ed idoneità dei nuovi edifici, nonché per la loro salvaguardia da eventi franosi, smottamenti, inondazioni, esondazioni ecc.;
- d) la nuova viabilità principale avrà larghezza non inferiore a ml. 6,0. Misure inferiori possono essere ammesse per viabilità interna di distribuzione od in caso di diversa sezione della viabilità comunale di raccordo;

e) le previsioni a viabilità, parcheggi e servizi individuate sulle tavole 13.3 del P.R.G. sono da considerarsi indicative essendo consentita ai piani attuativi la predisposizione di ipotesi diverse nel rispetto degli intenti funzionali del P.R.G..

Art. 2.3 Azionamento del P.R.G.

Nel P.R.G. di Seren del Grappa le zone risultano così classificate:

AREE RESIDENZIALI URBANE

Centro storico	A
Completamento e riqualificazione urbanistica	B
Completamento intensivo	C1.1
Completamento estensivo	C1.2
Nuova espansione intensiva	C2.1
Nuova espansione estensiva	C2.2
Nuova espansione P.E.E.P.	C2./P.E.E.P.

AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI - COMMERCIALI

Insedimenti artigianali - industriali	D1
Insedimenti misti artigianali-commerciali	D2.1
Insedimenti misti residenziali produttivi	D2.2
Aree turistico-ricreative	D3

AREE AGRICOLE

Sottozona forestale	E1.1
Sottozona boschiva	E1.2
Sottozona speciale dei pascoli	E2.P
Sottozona speciale delle praterie	E2.PR
Sottozona speciale delle praterie di transizione	E2.PT
Sottozona speciale di tutela agricolo e paesaggistica	E2.TAP
Sottozone speciali di tutela paesaggistica	E2 TP
Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle	E2
Sottozona agricola dei prati di versante	E3.1
Sottozona agricola dei prati di transizione	E3.2
Aggregazioni edilizie rurali (Centri rurali)	E4.1
Centri rurali di antica origine	A1

AREE DI INTERESSE GENERALE

Aree per l'istruzione:	scuola materna	2
	scuola elementare	3
	scuola media	4

Aree per attrezzature di interesse comune:

chiese	9
canonica	12
centro sociale	16
residenze sanitarie ass. RSA	27
municipio	37
magazzini comunali	41
centro servizi	42
ufficio postale	52
antenne radio - televisive	55
discariche per inerti	70
stazione rifornimento, servizi	75

Aree attrezzate parco, gioco, sport:

area gioco bambini	82
giardino pubblico di quartiere	83
impianti sportivi di base	84
parco urbano	86
campi di tennis	88
area attrezzata	93
area ricreativa	94

FASCE O ZONE DI RISPETTO STRADALE
ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PER IL TRAFFICO
AREE PER PARCHEGGI
VINCOLO FORESTALE IDROGEOLOGICO
VINCOLO PAESAGGISTICO
VINCOLI DEL PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA

In ogni zona vengono applicate le particolari norme ad essa assegnate negli articoli seguenti.

L'azonamento, secondo la Grafia e Simbologia Regionali Unificate, è contenuto nei sottoelencati elaborati di P.R.G., nei quali sono previste inoltre tutte le altre precisazioni relative al futuro assetto urbanistico del territorio del Comune di Seren del Grappa e che fanno parte integrante del P.R.G. in seguito agli articoli di seguito definiti.

	elaborato	scala
PRG. INTERO TERRITORIO COMUNALE	13.1.1	1:5000
	13.1.2	1:5000
	13.1.3	1:5000
	13.1.1 A	1:5000
	13.1.2 A	1:5000
	13.1.3 A	1:5000
PRG. ZONE SIGNIFICATIVE	13.3.1	1:2000
PRG. ZONE SIGNIFICATIVE	13.3.2	1:2000

Art. 2.4 Z.T.O. A Centro storico (A.n)

Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che ha conservato nel tempo, totalmente o in parte, la sua organizzazione territoriale nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie.

Ne costituiscono parte integrante anche le aree di pertinenza dei singoli fabbricati, le strade, le piazze, gli slarghi, ad essi funzionalmente collegate che vengono considerate parti fondamentali del tessuto connettivo dell'insediamento.

Per gli edifici esistenti gli interventi si attuano a concessione singola secondo lo specifico grado di protezione di cui alla Parte Quinta delle presenti Norme.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti la progettazione dovrà essere preceduta da una accurata analisi estesa anche al contesto così come definito dall'art.1.5.

Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica descrittiva, grafica e fotografica nonché planovolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale vegetazione nonché dei rapporti con le aree di uso pubblico.

Purché non in contrasto con lo specifico G.d.P. sono sempre ammessi interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art.31 della Legge 457/78.

Interventi diversi da quelli previsti dagli specifici gradi di protezione potranno essere attuati solo dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di appositi PUA nei tempi e nei modi da questi stabiliti e alle seguenti condizioni:

DESTINAZIONE: vedi art.2.33 delle presenti Norme
 TIPOLOGIA EDILIZIA: l'edificazione deve seguire le indicazioni riportate nella Parte Quinta delle presenti norme.
 DENSITÀ TERRITORIALE MAX: 2,00 mc/mq.
 ALTEZZA MASSIMA può essere modificata solo con PUA, e in tal caso l'altezza massima sarà pari all'altezza massima media degli edifici posti sull'immediato intorno dell'area del PUA
 DISTANZA TRA I FABBRICATI E SPAZI PUBBLICI: stabilita dallo studio planovolumetrico del PUA.

In attesa della variante per il Centro storico che comprenda o le schede B di analisi o le tavole di sintesi di cui alle previste modifiche alle Grafie unificate nelle zone A sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 delle presenti Norme.

Art. 2.5 Z.T.O. B Completamento e riqualificazione urbanistica. (B,n)

Viene così definita quella zona dell'agglomerato insediativo urbano che, pur trovandosi a ridosso dell'originario nucleo storico, è caratterizzata da una frammistione di volumi, residenziali e non, scarsamente integratisi con l'organizzazione territoriale dell'impianto urbanistico originario così come è andato evolvendosi nel tempo.

E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali coperti (portici) senza che essi comportino un aumento volumetrico purché inglobati nell'edificio: in questo caso il Sindaco, sentita la CE, fisserà particolari condizioni per far sì che tali interventi si integrino in una originaria distribuzione di tali percorsi.

In assenza di PUA sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art.31 della Legge 457/78 pur sempre nel rispetto del grado di protezione attribuito.

Sono pure ammessi i seguenti altri interventi:

- adeguamento funzionale;
- possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti purché abitabili, sempre che non comportino l'alterazione del profilo altimetrico esistente;
- per gli edifici di cui viene accertata, da parte del Responsabile dell'igiene pubblica dell'U.S.L., una effettiva carenza di servizi igienici è ammesso eccezionalmente un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità. Tale ampliamento può essere concesso una sola volta; esso in ogni caso non deve superare la misura del 20% del volume iniziale con un massimo di 150 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

Per gli edifici esistenti classificati con lo specifico Grado di Protezione sono ammessi gli interventi di cui alla Parte Quinta delle presenti Norme.

La nuova edificazione e gli ampliamenti devono essere accompagnati da operazioni di riqualificazione edilizio - ambientale da attuarsi o con PUA o a IED e alle seguenti condizioni:

DESTINAZIONE: vedi art. 2.33 delle presenti Norme.
 TIPOLOGIA EDILIZIA: edificazione in linea, su allineamento stabilito, con edifici a max 3 piani.
 DENSITÀ FONDIARIA MAX 2,00 mc/mq.
 INDICE FONDIARIO MAX. DI COP.: 40%
 ALTEZZA MAX: ml. 9,50.
 DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio potendosi esercitare diritto di prevenzione previsto dal Codice Civile.
 DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI: ml. 10,00. oppure in aderenza o appoggio.
 DISTANZA STRADALE: ml.5,00 o su allineamento preesistente.

Art. 2.6 Z.T.O. C Completamento intensivo (C1.1,n)

Vengono così definite quelle zone di completamento già caratterizzate da edificazione ad alto indice di fabbricabilità.

L'edificazione, in tale zona, si attua a mezzo di concessione singola , alle seguenti condizioni:

DESTINAZIONE	vedi art. 2.33 delle presenti norme.
TIPOLOGIA EDILIZIA:	edificazione di tipo isolato o a schiera.
DENSITÀ FONDIARIA MAX	1.7 mc/mq.
INDICE FOND. MAX DI COPERTURA:	35% dell'area del lotto.
ALTEZZA MAX:	ml. 9,50
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 10 oppure in aderenza o appoggio.
DISTANZA MIN. CONFINE STRADALE:	ml.5,00 o su allineamento preesistente.

Prescrizioni particolari:

Per gli edifici di cui viene accertata , da parte del Responsabile dell'U.S.L. per l'igiene pubblica, una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità.

Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale con un massimo di 50 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

Art. 2.7 - Z.T.O. C Completamento estensivo (C1.2,n)

Vengono così definite quelle zone di completamento già caratterizzate da edificazione a medio indice di fabbricabilità.

L'edificazione, in tale zona, si attua a mezzo di IED , alle seguenti condizioni:

DESTINAZIONE:	vedi art. 2.33 delle presenti norme.
TIPOLOGIA EDILIZIA:	edifici di tipo isolato o a schiera.
DENSITÀ FONDIARIA max	1,3 mc/mq.
INDICE FON. MAX. DI COP.	30% dell'area del lotto.
ALTEZZA MAX:	ml. 6,50
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 10,00 oppure in aderenza o appoggio
DISTANZA MIN. CONFINE STRADALE:	ml.5,00 o su allineamento preesistente.

Prescrizioni particolari:

Per gli edifici di cui viene accertata , da parte del Responsabile dell'U.S.L. per l'igiene pubblica, una effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria, un ampliamento del volume preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti necessari all'abitabilità.

Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale con un massimo di 50 mc.; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e dei colori dell'edificio nonché delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.

Art. 2.8 - Z.T.O. C Espansione intensiva (C2.1,n)

Vengono così definite quelle zone ai margini dei centri storici nelle quali l'edificazione deve avvenire mediante Piani Attuativi nel rispetto delle tipologie urbanistiche dei centri storici stessi.

Nei Piani Attuativi le strade dovranno avere la larghezza di ml. 6,00-6,50, oltre ai marciapiedi laterali di larghezza minima di ml.2,00.

Gli interventi dovranno, inoltre, osservare le seguenti condizioni:

DESTINAZIONE:	vedi art. 2.33 delle presenti norme.
TIPOLOGIA EDILIZIA:	preferibilmente edifici a schiera.
DENSITÀ FONDIARIA max	2,0 mc/mq.
DENSITÀ TERR. MAX.:	1,2 mc/mq.
INDICE FOND. MAX DI COPERTURA:	30% dell'area del lotto.
ALTEZZA MASSIMA:	ml. 9,50.
NUMERO MAX. DEI PIANI FUORI TERRA:	n. 3.
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 10,00 o in aderenza o appoggio.
DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE:	minima a confine.

Art. 2.9 - Z.T.O. C Espansione estensiva (C2.2,n)

Vengono così definite quelle zone previste per l'espansione urbana; l'edificazione avviene attraverso Piani Attuativi, alle seguenti condizioni:

DESTINAZIONE:	vedi art. 2.33 delle presenti norme.
TIPOLOGIA EDILIZIA:	edifici di tipo isolato o a schiera.
DENSITÀ FONDIARIA MAX	1,3 mc/mq.
DENSITÀ TERRITORIALE MAX.:	0,8 mc/mq.
INDICE FOND. MAX. DI COPERTURA:	25% dell'area del lotto
ALTEZZA MAX:	ml. 6,50.
NUMERO MAX PIANI FUORI TERRA:	n. 2.
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE:	ml. 5,00.

Art. 2.9b - Z.T.O. C/P.E.E.P. Espansione P.E.E.P. (C2.P.E.E.P.,n)

Sono zone di nuovo impianto nelle quali i nuovi interventi sono soggetti ad approvazione di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche,.
Ai fini dell'edificazione il comparto C2/PEEP viene così normato:

DESTINAZIONE:	vedi art. 2.33 delle presenti norme.
TIPOLOGIA EDILIZIA:	edifici di tipo isolato o a schiera.
DENSITÀ FONDIARIA MAX	1,3 mc/mq.
DENSITÀ TERRITORIALE MAX.:	0,8 mc/mq.
INDICE FOND. MAX. COPERTURA:	25% dell'area del lotto
ALTEZZA MAX:	ml. 6,50.
NUMERO MAX PIANI FUORI TERRA:	n. 2.
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00, è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE:	ml. 5,00.

Art. 2.10 - Z.T.O. D Insediamenti industriali e artigianali. (D1,n)

In tali zone sono consentiti insediamenti;

- a) industriali;
- b) artigianali;
- c) commerciali all'ingrosso;
- d) commerciali al dettaglio secondo quanto previsto alla tabella allegata;

- e) magazzini e depositi;
- f) attività di servizio alle imprese;
- g) terziarie, con un limite massimo del 15% della superficie totale di calpestio dell'edificio.

E', inoltre, ammessa la costruzione dell'abitazione del proprietario, custode o dirigente, per un massimo del 20% della superficie produttiva e non superiore a mc 500.

Non sono in ogni caso ammesse attività moleste o inquinanti.

Le zone sono divise nella cartografia di Piano in zone di completamento (perimetrate in linea continua) e di espansione (perimetrate in linea tratteggiata). L'edificazione avviene a concessione singola nelle zone di completamento e attraverso Piani Attuativi in quelle di espansione con le seguenti norme:

parametri	I.E.D.	P.U.A.
Indice territoriale max. di copertura:	-	35%
Indice fondiario max. di copertura:	50%	-
Altezza max. (esclusi i volumi tecnici speciali):	ml. 10,0	
Distanza min. dai confini:	ml. 5,00	
Distanza min. tra fabbricati:	ml. 10,00	ml. 10,00. E' consentita anche in aderenza o in appoggio se prevista dal P.U.A.
Distanza min. dalla strada:	ml. 10,00 o su allineamento preesistente	ml. 10,00
Standard	Secondo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 61/1985 in funzione delle diverse destinazioni d'uso	
Altre prescrizioni	Commercio al dettaglio non ammesso	Commercio al dettaglio ammesso con un limite massimo di superficie di vendita non superiore al 15% della superficie totale di calpestio prevista dal P.U.A.; il P.U.A. accorpa tale destinazione in edifici prospicienti la viabilità superiore. Non sono ammesse grandi strutture di vendita ai sensi della L.37/99 o comunque superiori ai 600 mq.di superficie di vendita. Non sono ammesse medie strutture alimentari.

Art. 2.11 - Z.T.O. D Insediamenti misti artigianali commerciali (D2.1,n)

In tali zone sono consentiti insediamenti;

- a) artigianali;
- b) commerciali all'ingrosso;
- c) commerciali al dettaglio secondo quanto previsto alla tabella allegata;
- d) magazzini e depositi;
- e) attività di servizio alle imprese. Per la zona D2.1 3/4 sono limitata a quelle di cui alla di cui alla C.M. 900315 del 14/7/2000 e successive modifiche; tali attività di servizio sono altresì ammesse nel caso di altri azionamenti produttivi se conglobati in area P.I.P. ;
- f) terziarie, con un limite massimo del 30% della superficie totale di calpestio dell'edificio;
- g) nel caso di compresenza di destinazioni d'uso di cui ai precedenti punti c) ed f) la loro superficie non potrà superare il 50% della superficie totale di calpestio dell'edificio.

h) abitazione per il proprietario, custode o dirigente, per un massimo del 20% della superficie produttiva e non superiore a mc. 500.

Sono fatte salve destinazioni d'uso diverse se regolarmente assentite ed esistenti alla data di adozione della presente variante.

Non sono in ogni caso ammesse attività moleste o inquinanti.

L'edificazione dovrà rispettare il più possibile la tipologia prevalente delle zone residenziali limitrofe.

Le zone sono suddivise nella cartografia di Piano in zone di completamento (perimetrate in linea continua) e di espansione (perimetrate in linea tratteggiata).

Nelle zone di completamento l'edificazione avviene con IED, in quelle di espansione a mezzo di PUA secondo le seguenti norme:

parametri	I.E.D.	P.U.A.
Indice territoriale max. di copertura:	-	40%
Indice fondiario max. di copertura:	40%	-
Altezza max. (esclusi i volumi tecnici speciali):	ml. 7,50	
Distanza min. dai confini:	ml. 5,00	
Distanza min. tra fabbricati:	ml. 10,00	ml. 10,00. E' consentita anche in aderenza o in appoggio se prevista dal P.U.A.
Distanza min. dalla strada:	ml. 10,00 o su allineamento preesistente.	ml. 10,00
Standard	Secondo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 61/1985 in funzione delle diverse destinazioni d'uso	
Altre prescrizioni	<p>Commercio al dettaglio ammesso con un limite massimo di superficie di vendita non superiore al 30% della superficie totale di calpestio.</p> <p>Non sono ammesse grandi strutture di vendita ai sensi della L.37/99 o comunque superiori ai 600 mq.di superficie di vendita.</p> <p>Non sono ammesse medie strutture alimentari.</p> <p>Non è ammesso l'accorpamento ed il cumulo in singole unità delle destinazioni d'uso ammesse se eccedenti i limiti previsti</p>	<p>Commercio al dettaglio ammesso con un limite massimo di superficie di vendita non superiore al 30% della superficie totale di calpestio prevista dal P.U.A.; il P.U.A. può accorpate tale destinazione in singoli edifici. Gli accessi saranno comunque dalla viabilità comunale.</p> <p>Non sono ammesse grandi strutture di vendita ai sensi della L.37/99 o comunque superiori ai 600 mq..</p> <p>Non sono ammesse medie strutture alimentari.</p> <p>L'approvazione del P.U.A. è subordinata all'urbanizzazione ed all'effettivo utilizzo di almeno il 60% della superficie fondiaria della z.t.o. D1/8</p>

Per la zona D2.1-5 l'edificazione avverrà attraverso piano attuativo di iniziativa pubblica. Il P.U.A. dovrà curare particolarmente l'impatto ambientale e paesaggistico dei nuovi insediamenti rispetto alla visuale della viabilità statale

Art. 2.12 Z.T.O. D Insediamenti misti residenziali produttivi (D2.2,n)

Vengono così definite quelle zone di completamento in cui la residenza e l'attiva produttiva artigianale o commerciale sono compresenti.

In tali zone sono consentiti insediamenti;

- a) artigianali;
- b) commerciali al dettaglio secondo quanto previsto alla tabella allegata;
- c) residenziali.

Nei nuovi interventi la destinazione residenziale non potrà superare la superficie produttiva.

Gli interventi in tale zona si attuano a concessione singola alle seguenti condizioni:

parametri	I.E.D.
Indice fondiario max. di copertura:	30% -
Altezza max. (esclusi i volumi tecnici speciali):	ml. 7,50
Distanza min. dai confini:	ml. 5,00
Distanza min. tra fabbricati:	ml. 10,00
Distanza min. dalla strada:	ml. 5,00
Standard	Secondo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 61/1985 in funzione delle diverse destinazioni d'uso
Altre prescrizioni	Commercio al dettaglio ammesso con un limite massimo di superficie di vendita non superiore al 30% della superficie totale di calpestio. Non sono ammesse grandi strutture di vendita ai sensi della L.37/99 o comunque superiori ai 400 mq.di superficie di vendita. Non sono ammesse medie strutture alimentari. Non è ammesso l'accorpamento ed il cumulo in singole unità delle destinazioni d'uso ammesse se eccedenti i limiti previsti.

Per i volumi residenziali esistenti alla data di approvazione del PRG sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le ristrutturazioni con un aumento di volume, una tantum, del 20 % con un massimo di mc 150 per edificio.

Art. 2.12b Z.T.O. D Aree turistico ricreative (D3,n)

Vengono così definite le zone destinate ad impianti ed attrezzature di carattere turistico ricreativo.

Gli interventi in tale zona si attuano attraverso piano attuativo esteso all'intero azionamento alle seguenti condizioni:

TIPOLOGIA EDILIZIA: edifici di tipo isolato

DENSITÀ TERRITORIALE MAX.: 0,1 mc/mq.

INDICE FONDIARIO MAX. DI COPERTURA: 0,3%.

ALTEZZA MAX.: ml. 5,50.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00

DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI: ml. 10,00

DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE: ml. 5

DESTINAZIONE: attività ricreative e sportive, servizi tecnici ed igienici. Ristoranti, bar, caffè, autorimesse saranno ammessi solo se funzionali alle attività turistico ricreative esistenti nell'area.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

- a) i manufatti saranno realizzati con tipologie tradizionali e costituiranno un insieme omogeneo ed integrato con le sistemazioni previste nell'area;
- b) le superfici interne dovranno essere sistemate a prato e dotate di equipaggiamento arboreo e arbustivo con essenze locali;
- c) le previsioni insediative dovranno essere studiate con particolare attenzione alle valenze paesaggistiche nel rispetto della norme del P.A.M.A.G.;
- d) l'approvazione del piano attuativo è subordinata al parere positivo degli Enti preposti relativamente alle opere ed interventi previsti in relazione alla difesa idraulica e alle problematiche di carattere geomorfologico.

Art. 2.13 Z.T.O. E Zone agricole - Norme generali

Con le presenti norme vigenti si disciplina l'uso del territorio agricolo di cui alla lettera E del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, individuato come tale negli strumenti urbanistici vigenti.

Le zone classificate agricole sono destinate all'esercizio del settore primario nelle sue varie forme (allevamento del bestiame, coltivazione dei fondi, selvicoltura, uso ricreativo del territorio rurale), inteso non solo in senso produttivo, ma anche quale attività determinante per la salvaguardia del sistema ambientale e per il mantenimento del paesaggio rurale.

Sulla base delle disposizioni di cui all'art.11 della Legge regionale 24/85 il territorio agricolo del Comune è stato ripartito nelle seguenti sottozone, così come indicato nelle Tavole 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 in scala 1:5000.

Per le norme relative ai vincoli imposti dal Piano di Area del Grappa sulle zone agricole si fa riferimento alla Parte Sesta delle presenti norme e alle Tavole scala 1:5000 relative.

- E1.2 sottozona boschiva
- E2.PS sottozona speciale dei pascoli
- E2.PR sottozona speciale delle praterie
- E2.PT sottozona speciale delle praterie di transizione
- E2.TAP sottozona speciale di tutela agricolo e paesaggistica
- E2 TP sottozone speciali di tutela paesaggistica
- E2 sottozona agricola dei coltivi di fondovalle
- E3.1 sottozona agricola dei prati di versante
- E3.2 sottozona agricola dei prati di transizione
- E4.1 aggregazioni edilizie rurali (centri rurali)
- A1 centri rurali di antica origine

NUOVE EDIFICAZIONI

Gli interventi per nuova edificazione sono disciplinati dalla L.R. n. 24/85, integrata dalle presenti normative.

L'edificazione di case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

- a) sia in funzione della conduzione del fondo;
- b) sia in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo (come definito dall'art.2135 c.c.: Imprenditore agricolo a titolo principale o secondario attestato dall'I.R.A.) o degli addetti all'azienda;
- c) venga istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto (art. 8 L.R. 24/85);
- d) venga istituito un vincolo di destinazione d'uso per assicurare nel tempo la funzionalità della costruzione all'attività agricola;

Debbono inoltre sussistere le altre condizioni definite dalla legge: in particolare, nella casa d'abitazione dovrà essere garantita la residenza di una famiglia rurale.

Le condizioni dovranno essere documentate dal richiedente mediante la presentazione di un atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da costruire.

Dovrà essere inoltre stipulato un atto unilaterale di un impegno a:

- non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e/o tecnologico;
- realizzare gli eventuali allacciamenti a propria cura e spese; nel caso di cambio di destinazione d'uso

in ricovero stagionale tali allacciamenti non dovranno comportare alterazioni morfologiche dei luoghi; l'autorizzazione comunale potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e/o tecnologico;

- non richiedere al Comune, neppure in futuro, deviazioni o estensione dei servizi di competenza del Comune (acquedotto, raccolta rifiuti, sgombero neve ecc.);
- siano comunque rispettati, nel caso di residenze stabili, tutti i disposti dei Regolamenti comunali vigenti;
- la possibilità di demolizione e ricostruzione è ammessa solo su conforme parere di un tecnico che presenterà relativa e motivata perizia asseverata.

La condizione di imprenditore agricolo sia a titolo principale che secondario dovrà essere attestata da apposito certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura.

RUSTICI

Il Sindaco, in relazione ad ogni domanda, supportato dal parere della commissione edilizia, deciderà se trattasi o meno di annesso rustico, cioè di costruzione avente il carattere di miglioramento fondiario, o di allevamento zootecnico intensivo come definito nel D.G.R. 22/10/1989 n. 7949.

Per quanto riguarda il settore zootecnico la definizione di allevamento zootecnico intensivo è quella di cui alla D.G.R. 7947/1989 con le limitazioni seguenti, qualora non vengano superati i seguenti carichi di bestiame per ettaro di superficie coltivata:

- 6 U.B.A. (Unità Bovina Adulta) per ha. nel caso di bovini, ovini e caprini;
- 6 U.B.A. (Unità Bovina Adulta) per ha. nel caso di avicunicoli;
- 7 U.C.S. (Unità Capogrosso Suino) per ha. nel caso di suini.

Sono pertanto da considerare allevamenti zootecnici intensivi di cui all'art.6 comma 3 della Legge regionale 24/85 gli allevamenti che superano i suddetti carichi di bestiame per ettaro.

Per quanto riguarda l'annesso rustico il rilascio della concessione dovrà avvenire se sussistono le seguenti condizioni:

- la superficie lorda di pavimento non potrà superare il rapporto di copertura del 5% del fondo rustico salvo quanto previsto nelle singole sottozone;
- deve essere proporzionato al fondo rustico, cioè deve essere in connessione con le sue esigenze valutate anche secondo il criterio della normalità;
- deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire: anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità. In particolare l'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo rustico, essere connesso con l'esercizio su di esso di una attività agricola e soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso.

Quanto sopra esposto dovrà risultare da una relazione agronomica da allegare alla domanda stessa.

Per quanto riguarda i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi come sopra descritti il rilascio della concessione potrà avvenire se sussistono le seguenti condizioni:

- il rapporto di copertura con l'area di pertinenza non deve essere superiore al 40%;
- la distanza dai fabbricati deve essere di almeno 50 ml. dai confini proprietà e, a seconda del tipo di allevamento, devono essere rispettate le distanze dalle zone territoriali A, B, C, E4 ed F.

Il C.C., sentita la C.E. può derogare alle presenti disposizioni.

Fuori dai centri abitati e nelle zone agricole la distanza minima dalla strada è quella stabilita dal D.M. 01.04.1968 n. 1404 e dal Nuovo Codice della Strada così come modificato con DPR 147 del 26.04.1993.

Art. 2.14 Z.T.O. E Sottozona forestale. (E1.1)

Zona caratterizzata da formazioni boscate di proprietà comunale in cui le funzioni produttiva, protettiva, turistico - ricreativa e ambientale sono definite dai piani di riassetto forestale, di cui all'art.23 della L.R. 52 del 13/9/1978.

E' promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.

Il piano di assestamento in vigore suddivide il bosco in categorie attitudinali e particelle di gestione, per le quali sono dettate specifiche prescrizioni selvi-culturali, che sono recepite anche ai fini urbanistici.

Per le proprie caratteristiche selvicolturali i popolamenti forestali di questa zona sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica).

E' consentita:

- la costruzione di strade e piste al servizio del bosco;
- la stabilizzazione e sistemazione dell'esistente sistema viario;
- l'utilizzo dei percorsi attuali con lievi modifiche per adeguamenti funzionali per lo sci da fondo. Va comunque rispettato il quarto comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG.

Tali interventi possono essere effettuati, sulla base di progetti che valuteranno il migliore inserimento nell'ambiente delle opere in questione, nonché la loro convenienza sotto il profilo tecnico - economico. Le strade silvo-pastorali devono essere di modeste dimensioni, in lunghezza di percorso come in larghezza di sede stradale; valgono gli indirizzi esposti al successivo art. 2.15.

Nelle aree qualificate dalla particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale, soprattutto verso il limite della vegetazione arborea, la sottozona è destinata agli usi turistico, ricreativo, sportivo e didattico da svolgere secondo modalità che garantiscano:

- la conservazione dei processi ecologici essenziali e difesa dei sistemi ecologici che sostengono l'equilibrio naturale;
- la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.

In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:

- per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R.24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

Sono inoltre consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art.4.6b

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: ml. 5,00

DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.15 Z.T.O. E Sottozona boschiva (E1.2)

Zona caratterizzata da superfici di proprietà privata interessate da formazioni boscate (di origine naturale o artificiale) in diverso grado di evoluzione la funzione produttiva del bosco nell'ambito della tutela idrogeologica.

E' promossa la selvicoltura con finalità economico - colturali.

E' ammesso il rimboschimento artificiale di superfici marginali abbandonate.

Le utilizzazioni forestali sono soggette ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art.5 della L.R. 52/78.

E' favorito, ancorché non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n° 5326 del 5/8/1988 della Giunta Regionale del Veneto.

E' consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione e, comunque, rispettato il 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Si indicano i seguenti indirizzi di progettazione:

- ridurre al minimo i lavori di scavo, riporto e di compensare i volumi;
- seguire, per quanto possibile, la morfologia dei siti, evitando di tagliare dossi e costoni e di sovrappassare le valli e vallecole;
- utilizzare per opere di controripa o di sottoscarpa pietrame in materiali tradizionali;
- recuperare e riutilizzare il più presto possibile, le zolle erbose, per le opere di rinverdimento delle scarpate;
- sfruttare il mascheramento offerto dalla vegetazione esistente, sia arborea che arbustiva, e quindi in fase di costruzione ridurre al minimo indispensabile il taglio o l'asportazione;

- nelle opere di rinverdimento e sistemazione delle superfici scoperte, evitare l'introduzione di specie non indigene, nonché l'eccessiva uniformità nell'andamento delle superfici sistemate e della copertura vegetale riportata;
- tenere conto, nei lavori di ripristino paesaggistico, della maggiore esposizione visiva dei principali possibili punti di percezione;
- effettuare i lavori di ripristino ambientale nel minor tempo e ove possibile man mano che procedono i lavori di costruzione della strada.

Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche.

Quale prescrizione generale vale che qualsiasi intervento strutturale o infrastrutturale dovrà tenere in particolare considerazione le peculiarità proprie degli ambienti interessati, inserendosi armoniosamente in essi senza modificarne permanentemente le caratteristiche distintive e qualificanti, sia estetiche che naturalistiche.

In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:

Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico GdP.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art.4.6b.

- la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE, come definiti all'art.4.6c, con superficie minima del lotto di pertinenza pari a mq. 5.000, purché su tale lotto non sussistano altri annessi rustici e con superficie minima del fondo rustico di 20.000 mq.

* DISTANZA MIN. DAI CONFINI ml. 5.00

* DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.16 Z.T.O. E - Sottozona speciale dei pascoli (E2.PS)

Zone caratterizzate da malghe e praterie riservate alla produzione di foraggera per pascolo. Destinazione d'uso: è predominante l'esercizio del pascolo e, compatibilmente a questo, le attività ricreative e didattico - naturalistiche.

Per le malghe esistenti non più utilizzate come tali poste lungo percorsi escursionistici, e puntualmente individuati nelle tavole di progetto del PRG, è consentito il cambio di destinazione d'uso in rifugio o posto di ristoro ad uso pubblico.

Per rendere più economica la gestione del pascolo è consentita la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione, comunque, nel rispetto del 4° comma dell'art.13 delle NTA del PAMAG. Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Il pascolo dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico - economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

Compatibilmente con le predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa e turistica devono perseguire i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali;
- utilizzare i percorsi attuali con lievi modifiche per adeguamento funzionale per lo sci di fondo.

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; viene curata una adeguata segnaletica, informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 (limitatamente ai primi due commi) della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:

Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

E' consentita l'edificazione di centri malghivi nuovi e di stalle e tettoie per il ricovero e la gestione del bestiame (Art. 6, 1° comma LR 24/85)

Art. 2.17 - Z.T.O E Sottozona speciale delle praterie (E2.PR)

Zone caratterizzate da superfici di ampie dimensioni, di proprietà privata o pubblica, situate in montagna dove è in atto (o comunque preferibile) lo sfalcio o il pascolamento estensivo al fine di mantenere il tipico ambiente prealpino.

Sono, inoltre, consentiti:

- la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art.4.6b con superficie minima del lotto di pertinenza pari a mq.5.000.
- l'edificazione di stalle e tettoie per il ricovero e la gestione del bestiame (Art. 6, 1° comma L.R. 24/85).

Per i "fojaroi" vedi art. 4.7 delle presenti norme.

Art. 2.18 - Z.T.O E Sottozona speciale delle praterie di transizione (E2.PT)

Zone caratterizzate da superfici di piccole dimensioni di proprietà privata o pubblica situate in mezzo a zone boscate.

Le norme e gli indirizzi sono analoghi a quelli della sottozona E2.PR, ad esclusione dell'eventuale rimboschimento artificiale che, pur non essendo auspicabile, non può essere interdetto a causa della scarsa valenza produttiva di tali aree.

Art. 2.19 - Z.T.O E Sottozona speciale di tutela agricola e paesaggistica (E2.TAP)

Zone caratterizzate da superfici nelle quali sono in atto coltivazioni promiscue, e che costituisce un peculiare aspetto del paesaggio della piana di Seren.

Tale sottozona è destinata al mantenimento delle colture agrarie in atto.

Eventuali mutamenti di destinazioni saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali.

I rimboschimenti artificiali sono vietati, nello spirito del mantenimento delle colture in atto.

Per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85 gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art.4.6a. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o Autorizzazione edilizia;
- la costruzione di RICOVERI MINIMI come definiti nella Tav. A

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI:	ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DALLA STRADA	ml. 5,00 da strade interpoderali o vicinali e ml. 10,00 da strade comunali, provinciali o statali
DISTANZA DAI CONFINI	ml 5,00

Art. 2.20 - Z.T.O E Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2)

Zona caratterizzata da alternanze di seminativi, prati e vigneti di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione alla localizzazione dei terreni nei pressi dei centri principali.

Detta zona comprende le superfici poste in prossimità dei nuclei rurali, utilizzate per colture specializzate (quali orti, frutteti, vigneti) soprattutto per l'autoconsumo delle famiglie residenti nelle aggregazioni edilizie rurali ed, inoltre, i seminativi ed i prati più o meno produttivi disposti nelle adiacenze o dei nuclei o delle superfici di cui sopra.

In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:

- per l'edificazione di case di abitazione i criteri di cui all'art.3.3 della L.R. 24/85 possono essere

modificati, come sotto riportato, in presenza di uno specifico piano aziendale di cui all'art.3 L.R. 24/85.

- a) 30 ha. con la cubatura massima di 20 mc/ha;
- b) 20 ha. con la cubatura massima di 30 mc/ha;
- c) 15 ha. con la cubatura massima di 40 mc/ha;
- d) 5 ha. con la cubatura massima di 120 mc/ha;
- e) 3 ha. con la cubatura massima di 200 mc/ha;
- f) 2 ha. con la cubatura massima di 300 mc/ha;
- g) 1 ha. con la cubatura massima di 600 mc/ha.

- per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE e di ANNESSI RUSTICI PER ALLEVAMENTI, come definiti agli artt. 4.6c e 4.6d, nel limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1,0% del fondo rustico con un massimo di 350 mq., con una superficie minima del lotto di pertinenza pari a 5000 mq, con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 50%. Tali limiti possono essere superati alle condizioni di cui a secondo comma dell'art.6 della L.R. 24/85.
- Stalle dimensionate per non più di 30 capi grossi con superficie < di 150 mq. dovranno essere costruite a una distanza non minore dalle Z.T.O. A,B,C,F,E4, e a non meno di 30 metri dalla abitazione del proprietario. Stalle di dimensioni maggiori dovranno essere costruite ad una distanza non minore di ml 100 per bovini, dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F, purché i nuovi fabbricati non rientrino tra quelli classificati allevamenti zootecnici intensivi, come definiti dalla Legge Regionale n°24 del 05.03.1985 e successive circolari, e a non meno di 30 metri dalla abitazione del proprietario.
- Allevamenti ZOOTECCNICI INTENSIVI, con le caratteristiche degli Annessi Rustici per Allevamenti (art.4.6d), con copertura fondiaria massima pari al 30%.

Tali nuovi fabbricati dovranno distare almeno 500 metri, se trattasi di allevamenti per suini, 300 metri per avicunicoli e 200 metri per bovini, dai limiti delle Z.T.O. A, B, C e F.

A servizio dell'insediamento agro-industriale e per gli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 mc., senza obbligo di osservare le distanze di cui al presente articolo qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	ml. 5,00 (linea di gronda)
DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00 per ricoveri minimi e fabbricati di civile abitazione ml. 10,00 per annessi rustici di tipo tradizionale ml. 50,00 per allevamenti intensivi.
DISTANZA MIN. TRA I FABBRICATI:	ml. 20,00 tra edifici i proprietà diverse e ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.
DISTANZA MIN. DALLA STRADA:	ml. 5,00 (all'interno dei centri abitati)

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, adibiti ad attività agricole dismesse è possibile il cambio di destinazione d'uso ad altre attività produttive compatibili con la zona agricola qualora puntualmente individuati nelle tavole di progetto del PRG.

In tale sottozona è altresì consentita:

- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art.4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di SERRE FISSE (con o senza strutture murarie), gli impianti per acquacoltura e per agricoltura specializzata con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 50%;
- la costruzione di RICOVERI MINIMI, come definiti all'art.4.6b nella misura massima di 1. Ulteriori ricoveri sono ammessi nella misura di 1 ogni ulteriore multiplo di 10.000 mq se accorpatisi.

Art. 2.21 - Z.T.O - E Sottozona agricola dei prati di versante (E3.1)

Zona caratterizzata da elevato frazionamento fondiario, nelle quali l'uso foraggero e di altre colture minori risulta di modesto valore produttivo ma importante per il mantenimento del paesaggio tipico.

Per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi) il Sindaco ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio; in caso di inadempienza il Sindaco stesso potrà incaricare persona diversa dello sfalcio del cotico, eventualmente addebitandone il costo al proprietario del fondo stesso.

Le eventuali recinzioni dovranno essere costituite di elementi mobili in legno, tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo ai percorsi per la pratica delle attività agricole.

Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

Il rimboschimento è disincentivato, anche se non vi sono le ragioni per vietarlo del tutto; in particolare si sfavorisce la messa a dimora di abete rosso, a favore di latifoglie locali. La distanza dell'impianto dai limitrofi confini non dovrà essere inferiore a 25 metri in maniera che la insidenza della chioma non pregiudichi le colture del vicino.

Non si pongono invece limiti, al di fuori di quelle del Codice Civile, all'impianto di specie arboree fruttifere o a duplice attitudine (frutti e legname) quali ciliegio, castagno, noce, pero, melo, susino, albicocco ecc.

Per l'edificazione valgono le norme della sottozona E2 ad esclusione dell'art.5 della L.R. 24/85.

Art. 2.22 - Z.T.O E Sottozona agricola dei prati di transizione (E3.2)

Zona caratterizzata da aree analoghe alle precedenti, ma di dimensioni così limitate per le quali non è possibile porre dei vincoli di mantenimento della coltura a segativo, se non accompagnati da sostanziosi incentivi di natura economica. Valgono le norme della sottozona E2, con la differenza che sono ammessi, benché non incoraggiati, limitati rimboschimenti in fondi abbandonati, mediante specie arboree adatte alle condizioni stazionali. E' comunque una scelta tollerata solo in mancanza di concreta possibilità di ripristinare attività agricole.

Viene mantenuto il limite di 25 metri dai confini, ad eccezione di quelli in cui già esiste ormai un soprassuolo in crescita.

E' consentito anche l'uso dell'abete rosso, anche se è meglio puntare su formazioni a rapida crescita (frassino, acero) o comunque di latifoglie (faggio).

Sono, inoltre, consentiti i seguenti altri interventi:

- la costruzione di BARCHI APERTI come definiti all'art.4.6a. delle presenti norme e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di RICOVERI MINIMI come definiti all'art.4.6b;

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 20,00 tra edifici di proprietà diverse e
ml. 10,00 nell'ambito della stessa proprietà.

Art. 2.23 - Z.T.O. E Aggregazioni edilizie rurali. (Centri rurali) (E4.1)

Vengono così definite aree di recente formazione interessate all'organizzazione di Centri Rurali.

In tali zone sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85 fatte salve le seguenti prescrizioni particolari:

- per gli edifici individuati ai sensi dell'art.10 della L.R. 24/85, gli interventi sono normati dallo specifico grado di protezione.

Sono consentiti, in caso di demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità nonché per l'ampliamento fino ad un volume max di 800 mc per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni, la costruzione di nuovi edifici alle condizioni di cui agli artt. 4.4 e 4.8;

- la costruzione di garage o depositi fuori terra alle condizioni di cui all'art.4.8;

- la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'art.4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di RICOVERI MINIMI, ancorché per piccoli allevamenti ad uso familiare, in ragione di n. 1 per ogni unità abitativa. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Sindaco, sentita la C.E., valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità e imporre la mobilità quando lo ritenesse opportuno.
- la costruzione di ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE nel limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura dello 1,0% del fondo rustico con una superficie minima del fondo rustico pari a 5000 mq., con un rapporto di copertura fondiaria massimo del 30%.

Tali annessi rustici potranno essere destinati agli allevamenti per autoconsumo e attività agrituristica.

Nelle aggregazioni rurali è inoltre consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti familiari.

DESTINAZIONE: oltre alle costruzioni a servizio dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni, sono consentite le destinazioni di cui all'art.2.33 delle presenti norme ad esclusione di alberghi, pensioni, banche, cinema e teatri.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00.
DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI:	ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE:	ml. 5,00.

Art. 2.24 - Z.T.O. E Centri rurali di antica origine. (A1)

In tali zone tutti gli edifici sono classificati secondo i valori di storia e cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione al valore accertato, desunto dagli elaborati di analisi storico - tipologica, e assegnato loro un GdP (Parte Quinta delle presenti norme).

A ciascun grado di protezione corrisponde un particolare modo di intervento. Il minimo ambito cui tale intervento dovrà definirsi è l'edificio così come definito all'art.1.4 delle presenti norme.

Purché non in contrasto con lo specifico GdP sono ammessi gli interventi di cui ai punti a) e b) dell'art.31 della L. 457/78.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- la costruzione di depositi fuori terra alle condizioni di cui all'art.4.8 delle presenti norme;
- la costruzione di BARCHI APERTI, come definiti all'art.4.6a senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di SERRE MOBILI purché prive di strutture murarie e senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia;
- la costruzione di RICOVERI minimi come definiti dall'art.4.6, ancorché per piccoli allevamenti ad uso familiare, in ragione di n. 1 ogni unità abitativa. Tali costruzioni sono considerate precarie; è pertanto facoltà del Sindaco, sentita la C.E., valutarne, in ragione dell'ubicazione, la fattibilità e imporre la mobilità quando lo ritenesse opportuno.

Nella zona potrà continuare l'allevamento e per attività agrituristica, per autoconsumo, di animali quali bovini, equini, ecc.

Si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare ammodernamenti delle stalle esistenti.

Nelle aggregazioni rurali è, inoltre, consentito il transito degli animali domestici e di quelli relativi ai piccoli allevamenti famigliari.

DESTINAZIONE: oltre alle costruzioni a servizio dell'uso produttivo del suolo agricolo ed alle abitazioni sono consentite le destinazioni di cui all'art.2.33 delle presenti norme ad esclusione di alberghi, pensioni, banche, cinema e teatri.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI:	ml. 5,00.
DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI:	ml. 10,00.
DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE:	ml. 5,00.

Art. 2.24.1 - Norma generale per il territorio aperto

In conformità con quanto stabilito dall'art.20 del PAMAG, tutte le aree comprese nel sistema

sommitale e montano sono classificate come zona di tutela ai sensi dell'art.27 della L.R. 61/85. In conformità con quanto stabilito dall'art.7 del PAMAG nei sistemi intermedi di versante vanno vietate le nuove costruzioni nelle zone con forte pendenza.

Art. 2.25 Z.T.O. F Zone di interesse generale.

Sono così definite quelle zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Secondo le indicazioni grafiche del P.R.G. esse sono suddivise in:

- AREE PER L'ISTRUZIONE
- AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
- AREE PER ATTREZZATURE A PARCO - GIOCO - SPORT.

In tali zone si potranno avere interventi, da parte degli Enti, per le attrezzature di propria competenza, o di privati, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di ogni progetto di modifica o costruzione.

In tali zone:

- a) i parametri urbanistici ed edilizi non vengono fissati in quanto essi potranno essere determinati in base alle esigenze specifiche secondo le particolari necessità tecniche e funzionali. Gli indici previsti ai successivi art. 2.26, 2.27 e 2.28 sono da ritenersi indicativi e potranno essere modificati su adeguata motivazione;
- b) le nuove costruzioni, o gli interventi sul patrimonio esistente, dovranno essere oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante nel tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli;
- c) sono ammesse le residenze solo se funzionalmente legate alle attrezzature.

Nel caso di servizi ed impianti ubicati in edifici non rientranti in apposita zona individuata sugli elaborati grafici del P.R.G., valgono le norme urbanistico - edilizie della zona in cui tali edifici ricadono o dallo specifico grado di protezione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.80 della L.R. 61/85.

Le numerazioni relative al tipo di struttura, presenti nelle tavole grafiche e dettagliate normativamente ai seguenti articoli 2.26, 2.27 e 2.28 sono da intendersi come indicative essendo ammissibile la loro variazione all'interno dello stesso tipo di standard.

Art. 2.26 - Z.T.O. F Aree per l'istruzione (n)

Zone destinate alle attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste. La fabbricazione dovrà rispettare le vigenti leggi in materia di edilizia scolastica ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali.

DESTINAZIONE: in date zone sono ammessi i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, compreso l'eventuale abitazione del personale di custodia, nonché eventuali impianti sportivi.

TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi edifici dovranno integrarsi compositamente con le vicine zone edificate che con essi sono in rapporto visuale - prospettico: la progettazione dovrà essere all'uopo preceduta da una attenta analisi, estesa anche ai mappali contermini, che evidenzii i rapporti formali e dimensionali dell'edificio oggetto di lavori con l'insieme; particolare cura dovrà essere posta nello studio delle aree scoperte, della vegetazione di nuovo impianto e degli aspetti cromatici e dei materiali in vista.

ALTEZZA MAX.: ml. 9,50.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di 5 ml..

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI non inferiore a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10.

* Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio e sport.

Le zone destinate ad attività scolastiche e alle aree di pertinenza di queste, individuate sugli elaborati del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:

SCUOLA MATERNA (2)

L'edificazione è normata dallo specifico GdP

SCUOLA ELEMENTARE (3)

SCUOLA DELL'OBBLIGO (4)
DENSITÀ FONDIARIA MAX: 2,00 mc/mq.
INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 30%.

Art. 2.27 - Z.T.O. F Aree per attrezzature di interesse comune. (n)

Zone destinate ad attrezzature e impianti di interesse comune. La fabbricazione, a seconda del tipo di destinazione, dovrà rispettare le vigenti leggi specifiche in materia ed è inoltre soggetta alle seguenti norme generali:

DESTINAZIONE: in tali zone sono ammessi edifici pubblici o di interesse pubblico come municipi, chiese, ospedali, case di cura, centri sociali e culturali, attrezzature amministrative e turistiche ed altre legate allo svago, alla integrazione culturale, alle attività comunitarie e associative.

Sono oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante del tessuto urbano curando la progettazione dei collegamenti pedonali ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli.

TIPOLOGIA EDILIZIA: valgono le medesime prescrizioni di tipologia edilizia di cui all'art.2.26.

ALTEZZA MASSIMA: sarà commisurata alle singole esigenze ma non potrà superare i ml 12,00.

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: non inferiore all'altezza del fabbricato con un minimo di ml. 5. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A ;sono fatte salve le distanze preesistenti.

DISTANZA MIN. DAI FABBRICATI: non inferiore a due volte l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di ml. 10. Per le zone inglobate nei perimetri delle Z.T.O. A sono fatte salve le distanze preesistenti.

Le superfici scoperte sono destinate a giardino, cortile, parcheggio.

Le zone destinate ad attrezzature di interesse comune e alle aree di pertinenza di queste individuate sugli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:

CHIESE (9)

L'edificazione è normata dallo specifico Grado di Protezione

CENTRO SOCIALE (16)

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (27)

L'edificazione è normata dalla leggi statali e regionali.

MUNICIPIO (37)

L'edificazione è normata dallo specifico GdP

MAGAZZINI COMUNALI (41)

Valgono le stesse norme della zona D2.1, Art. 2.11

PIAZZOLE ECOLOGICHE (PE)

Valgono le stesse norme dell'art. 2.3.2

CENTRO SERVIZI (42)

UFFICIO POSTALE (52)

L'edificazione è normata dallo specifico GdP

STAZIONE RIFORNIMENTO SERVIZI (75)

Sono ammessi tutti gli impianti di servizio specificatamente legati alle esigenze dei diversi mezzi di comunicazione (distributore carburante con annesso fabbricato servizi, autofficina, magazzino, vendita accessori, ufficio, stazione di lavaggio).

TIPOLOGIA EDILIZIA: i nuovi volumi dovranno essere studiati in modo tale da non essere in contrasto con i caratteri ambientali dell'area circostante. In modo particolare dovranno essere studiate soluzioni

architettoniche per il fabbricato servizi tali da renderlo compatibile con la tipologia edilizia dell'edificazione in zona agricola.

Relativamente alle due sottozone previste (75.1 e 75.2) le prescrizioni particolari sono le seguenti:

a) zona 75.1:

DENSITÀ FONDIARIA MAX. : 1,5 mc/mq

INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 40%

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml.5,00.

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE: ml. 10,00.

ALTEZZA MASSIMA: non superiore ai volumi contermini

Non è consentita la realizzazione di distributori di carburante. E' ammessa la realizzazione di alloggio per il gestore/custode con un massimo di mc. 450.

b) zona 75.2

DENSITÀ FONDIARIA MAX. : 0,75 mc/mq

INDICE FONDIARIO MAX DI COPERTURA: 20%

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00.

DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

DISTANZA MIN. DAL CONFINE STRADALE: ml. 10,00.

E' ammessa la realizzazione di alloggio per il gestore/custode con un massimo di mc. 350 e di servizi di bar, ristorazione, commercio a servizio dell'utenza stradale.

SERVIZI COMUNICAZIONI

(55)

Il P.R.G. disciplina con apposito azionamento i siti previsti per l'installazione di attrezzature tecniche (ripetitori ecc.) rivolte alle comunicazioni e trasmissioni radio, televisive, foniche ecc.

L'installazione di tali impianti è ammessa unicamente su tali aree a standard di interesse pubblico appositamente previste o da prevedere con successiva apposita variante a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti attuativi della L.22/2/2001 n.36; la concessione edilizia viene rilasciata sulla base del parere favorevole dell'A.R.P.A.V. relativo alla conformità delle emissioni e su convenzione che comporti l'esercizio dell'attività sulla base periodici rilevamenti che verifichino il rispetto dei limiti di emissione previsti.

ART. 2.28 - Z.T.O. F Aree attrezzature parco gioco e sport. (n)

Le zone destinate ad attrezzature a parco, gioco e sport, individuate negli elaborati grafici del P.R.G., dovranno osservare le prescrizioni particolari, specificate di seguito:

AREA GIOCO BAMBINI

(82)

In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto dei bambini. Potranno essere inoltre ospitate piccole attrezzature sportive di svago purché non siano causa di rumore, pericolo o, comunque, disturbo alle attrezzature di cui sopra.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalla strada.

GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE

(83)

In tali zone potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero. Tali aree, essendo elemento qualificante del tessuto urbano, dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei collegamenti pedonali, la vegetazione di nuovo impianto e l'eventuale inserimento di chioschi aperti o chiusi a servizio anche delle attività turistiche.

IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - CAMPI DA TENNIS

(84-88)

In tali zone potranno trovare sede i complessi destinati ad accogliere gli impianti sportivi (campi calcio e gioco attività all'aperto). Eventuali fabbricati a servizio di tali impianti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

DENSITÀ FONDIARIA MAX: 0,25 mc/mq.

DISTANZA MIN. DAI CONFINI: ml. 5,00.

ALTEZZA MAX: ml. 7,50.
DISTANZA MIN. TRA FABBRICATI: ml. 10,00.

E` sempre consentita l'installazione di gradinate per il pubblico anche coperte con altezza max non superiore a ml. 7,50

PARCO URBANO (86)

Tale area va destinata a parco urbano conservandone il più possibile intatta la valenza paesaggistico - ambientale.

Dovrà essere organizzato con apposito studio particolareggiato il sistema dei percorsi e delle zone di sosta pedonale: eventuali mutamenti del verde saranno da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e dovranno essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali previa Autorizzazione del Sindaco. E` proibita qualsiasi forma di edificazione.

AREA ATTREZZATA (93)

In attesa di apposita variante che stabilisca gli interventi consentiti, la zona rimane inutilizzabile.

AREA RICREATIVA (94)

In tali zone, pubbliche o private, potranno essere allestite attrezzature per lo svago e il tempo libero nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. E' ammesso l'utilizzo dei fabbricati esistenti per attività socio-culturali a scopo ambientale. Tali aree dovranno essere oggetto di particolare studio, curando in modo particolare la progettazione dei parcheggi e delle immissioni sulla pubblica via e della vegetazione di nuovo impianto. Tali aree sono inedificabili e i servizi eventualmente collocabili devono essere rimovibili. Eventuali parcheggi devono essere realizzati in terra battuta, senza asportazione o taglio di vegetazione.

Per l'area ricreativa in località Prassolan sono ammesse, oltre alle destinazioni di cui al precedente comma, anche la realizzazione di campeggi temporanei ad uso sociale, didattico od educativo. I relativi servizi dovranno essere reperiti utilizzando i volumi esistenti entro il perimetro dell'azonamento 94.

Art. 2.29 - Sottozona speciale di tutela paesaggistica (E2.TP)

Tali zone sono destinate al mantenimento delle colture orticole e agricole in atto nonché dei giardini. L'edificazione è proibita salvo le costruzioni di eventuali strutture in legno connesse all'attività agricola svolta, secondo le dimensioni e tipologie di cui all'art.4.6b, alle seguenti condizioni:

SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: mq. 1000.
DISTANZA DAI CONFINI : ml. 3.
DISTANZA DAI FABBRICATI: ml. 6.

Per edifici esistenti sono ammessi gli interventi dell'art.31 della L. 457/78 punti a) b) c) d).

Art. 2.30 - Fasce e zone di rispetto

E` prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia l'area, classificata con la zonizzazione delle aree limitrofe, è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti.

Sono ammesse le costruzioni al servizio dell'infrastruttura protetta quali impianti di distribuzione carburanti, approdi, stazioni, cabine o simili.

Si richiama l'osservanza del T. U. 25.7.1904 n. 523 e del Regolamento 8.5.1904 circa le distanze dagli argini e dai pubblici collettori.

Per quanto riguarda il distacco di fabbricati dalle strade, oltre alle norme degli articoli precedenti ed alle indicazioni della zonizzazione di piano, in ogni caso, le costruzioni devono rispettare le distanze prescritte dal D. M. 1404 1.4.1968.

Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto, qualora non contrasti con la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano, potrà essere consentito il restauro senza alcun aumento di cubatura; la demolizione comporta il decadere di tale facoltà.

Entro le fasce di rispetto stradale e in fregio a zone umide gli interventi devono conformarsi all'art.7 della L.R. 24/85.

Art. 2.31 - Rispetto cimiteriale.

Dette zone sono vincolate ai sensi dell'art.338 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive integrazioni e modifiche.

E' prescritta l'inedificabilità assoluta, tuttavia l'area è computabile agli effetti dell'edificabilità dei lotti adiacenti; sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché le ristrutturazioni degli edifici esistenti senza aumento di volume.

Art. 2.32 - Aree per parcheggi.

La realizzazione dei parcheggi pubblici (P) spetta all'Amministrazione Comunale e dovrà essere effettuata in modo da non compromettere i caratteri morfologici del paesaggio. Su tali aree è fatto divieto collocare qualsiasi tipo di struttura, ancorché a carattere provvisorio.

Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggio di autoveicoli come previsto dall'art.2 della Legge 122 del 22-03-1989. La realizzazione di attrezzature di carattere commerciale e direzionale è subordinata al dimensionamento degli standards urbanistici in conformità a quanto prescritto dal D.M. 1444/68 art. 5/2.

E' sempre ammesso l'accesso a fondi interclusi adiacenti ad aree a parcheggio attraverso le superfici previste a parcheggio previa cessione di eguale superficie in continuità od adiacenza allo stesso. In caso di impossibilità o inopportunità è facoltà del Comune monetizzare la superficie sottratta allo standard destinando i proventi all'acquisizione di superfici a standard e previa verifica degli standard di P.R.G..

Ferme restando le distanze stabilite nei singoli azzonamenti e le prescrizioni del Codice della Strada, nelle nuove costruzioni è possibile mantenere da aree a parcheggio poste su fronte strada una distanza minima di m.1,5.; tale distanza è aumentata a m.3,0 per rotonde e cul de sac su viabilità di progetto od esistente di distribuzione interna alle zone residenziali e qualora ciò non comporti impedimento alla circolazione.

Nelle zone di tipo F è ammessa la realizzazione di parcheggi al piano inferiore; essi potranno anche essere sostitutivi di quelli in superficie consentendo di adibire la superficie di copertura ad altra destinazione pubblica.

Ferma restando la superficie minima prevista a standard, su tali aree è ammesso l'intervento da parte dei privati per la realizzazione di parcheggi al piano inferiore o in superficie previa stipula di una convenzione che ne definisca l'uso e gli aspetti di interesse pubblico.

Negli azzonamenti A e B, in caso di dimostrata impossibilità, è ammesso il reperimento delle superfici a parcheggio anche in azzonamenti A, B, C, o D limitrofi o funzionalmente idonei al soddisfacimento dello standard stesso, previo vincolo delle relative superfici; in subordine è ammessa la monetizzazione per la realizzazione di aree a parcheggio pubblico nel contesto di riferimento.

Art. 2.33 - Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.).

Tali zone sono destinate alla residenza.

Sono ammessi inoltre:

- negozi o botteghe;
- studi professionali o commerciali;
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati;
- piccoli laboratori artigianali compatibili con la residenza, i cui impianti non producano
- rumori od odori molesti, limitatamente al piano terra degli edifici;
- autorimesse pubbliche o private, purché sia garantito un accesso idoneo;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
- banche;
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago.

Sono esclusi dalle zone residenziali:

- industrie e/o attività artigianali graveolente;
- ospedali;
- macelli;
- stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali;
- tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.

Sono ammessi altresì i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici.

Parte Terza

SISTEMAZIONI URBANISTICHE ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Art. 3.1 - Viabilità automobilistica e parcheggi.

I progetti esecutivi relativi alla viabilità potranno discostarsi dalle indicazioni di P.R.G. per esigenze determinate dalle specifiche condizioni dei luoghi, evidenziabili solo dallo studio di dettaglio.

Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione e al rinverdimento delle scarpate.

Art. 3.2 - Percorsi pedonali e marciapiedi.

Il Comune potrà disporre la realizzazione di percorsi pedonali nelle zone dove, per ragioni di riqualificazione funzionale, si renda necessaria tale dotazione. Potrà, inoltre, disporre la realizzazione di marciapiedi lungo i tracciati di cui al precedente articolo.

Il P.R.G. riporta i tracciati dei marciapiedi di progetto da realizzare a cura del Comune, con larghezza massima di ml. 2,0. Il tracciato ed i sedimi utilizzati verranno definiti in sede di progetto esecutivo, ove sono ammesse limitate variazioni rispetto alle indicazioni delle tavole di P.R.G. senza che ciò costituisca variante.

Nelle zone residenziali il Sindaco può imporre la costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di ml. 2,00.

Nelle zone a carattere storico la pavimentazione di percorsi pedonali e marciapiedi sarà, preferibilmente in pietra locale, e dovrà essere preceduta da uno studio particolareggiato per conferire all'intervento un reale carattere di riqualificazione del contesto urbano.

Art. 3.3 - Sistemazione dei terreni - Aree scoperte - Corti di antica origine.

Nell'ambito delle zone residenziali nonché delle zone E4 sono soggetti al rilascio di regolare concessione edilizia tutte le opere di sistemazione e trasformazione dei terreni di iniziativa dei privati che non rientrino nel normale lavoro orticolo.

Le operazioni di modificazione del profilo del suolo connesse al rilascio delle concessioni a edificare non devono produrre modificazioni rilevanti nel paesaggio e nell'assetto dell'area. Nelle aree scoperte private è consentita la sistemazione a verde con orti e giardini.

Proprietari e conduttori della proprietà sono obbligati alla buona e costante manutenzione degli spazi sopraccitati, pena le sanzioni che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le corti di antica origine, sulle quali hanno affaccio edifici normati da grado di protezione, ubicate all'interno delle zone A e A1, vanno considerate spazi comuni di pertinenza delle residenze e come tali ripulite da ogni superfetazione: non potranno essere consentiti frazionamenti con cordonate o muretti in c.a.

Art. 3.4 - Recinzioni delle aree - Muri di sostegno.

Potranno essere consentite recinzioni realizzate con assicelle in legno, palizzate e strutture portanti in legno, grigliati, siepi, muretti in pietra a vista di tipo tradizionale o muretti intonacati coperti da pietre squadrate.

Lungo i percorsi pedonali delle zone A, B ed A1 non sono consentite recinzioni diverse da quelle in pietra a vista o in muratura intonacate coperte da pietra. Nelle zone A-B ed E le recinzioni in rete metallica o legno dovranno avere fondazione a plinti isolati, senza la messa in opera di cordoli continui in c.a.: potranno poggiare su cordolatura, purché rivestita in pietra a vista, solo nel caso di delimitazioni tra piani posti a quote tra loro diverse. Sono ammessi, per la chiusura di accessi pedonali e carrai delle corti prospicienti spazi pubblici solo cancelli realizzati in legno o ferro, secondo i motivi

tradizionali, con arretramento di ml. 5 dal ciglio strada per gli accessi carrai e ml. 1,50 per gli accessi pedonali.

L'altezza massima delle recinzioni non potrà superare metri 1,50 nelle zone residenziali e metri 3,00 nelle zone industriali o ad esse assimilate. Le recinzioni delle aree private devono essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno m. 1,00, salvo allineamenti preesistenti, secondo il D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e successive modifiche.

E' prescritta la valorizzazione delle cinte murarie e dei muri di sostegno di antica origine per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero. Qualora, per cause di forza maggiore, vengano sostituiti, i muri di sostegno dei terrapieni vanno ripristinati nel loro aspetto visibile, raccordandoli, nel caso di sostituzione di parti, a quelli non interessati da lavori. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni dovranno essere realizzati in modo da mascherare, mediante opportuni accorgimenti quali il rivestimento in pietra o altre soluzioni architettoniche ritenute valide dalla competente Commissione Edilizia, la visione della parte continua in calcestruzzo inserendosi debitamente nel contesto ambientale circostante.

E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporre la rimozione di recinzioni che costituiscano deturpamento all'ambiente. Il Sindaco, inoltre, può imporre, secondo il tipo di zona, l'adozione di soluzioni architettoniche omogenee.

Art. 3.5 - Impianti tecnologici pubblici e privati.

Nell'ambito delle zone residenziali (A-B-C-E4 e A1) tutti gli impianti tecnologici pubblici (acquedotto, gasdotto, rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, fognatura) dovranno essere oggetto, prima di qualsiasi nuovo intervento o modifica che riguardi anche solo una categoria di essi, di un progetto unitario che riguardi la loro sistemazione e la previsione delle modifiche nel tempo.

In particolare si prescrive che, di norma, tutte le reti compresa quella elettrica e telefonica siano realizzate in interrato e che, nelle zone A ed A1, per la rete di illuminazione pubblica il supporto dei punti luce sia di forma e dimensioni tradizionali e realizzato in ferro.

Nelle zone A ed A1 non è ammesso nessun volume tecnologico fuori terra: fanno eccezione solamente gli impianti T.V. e radio.

Art. 3.6 - Elementi di arredo.

Gli elementi di arredo urbano esistenti vanno opportunamente ripristinati sia nella loro forma che funzione.

Nuovi elementi di arredo urbano dovranno essere oggetto, prima della loro installazione, di apposito progetto, nel rispetto di materiali e tecnologie tradizionali.

Art. 3.7 - Pubblicità e affissioni.

E' vietata la collocazione di cartelli, scritte, insegne anche luminose o apparecchi comunque pubblicitari sia fissi che mobili, che non abbiano avuto la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Per il servizio di affissioni sono disposti opportuni spazi e quadri in luoghi che potranno di volta in volta venire destinati, tali da non turbare le esigenze estetiche del sito.

Art. 3.8 - Coni visuali significativi.

Entro l'area indicata dai coni visuali e per una distanza di m. 100 dal vertice è vietata ogni edificazione.

I volumi pertinenti a tali aree possono essere trasferiti su lotti contigui fuori dal cono visuale.

Art. 3.9 - Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale

Per quanto riguarda il paesaggio rurale e naturale vengono date le seguenti indicazioni specifiche:

SIEPI

Vanno mantenute e favorite le siepi, costituite prevalentemente da specie autoctone, poste lungo mulattiere, carrarecce, strade silvo-pastorali e interpoderali o delimitanti fondi rustici.

Potrà continuare la loro utilizzazione purché in occasione dei tagli venga mantenuto un adeguato numero di soggetti che ne garantiscano l'integrità strutturale.

Nel caso di allargamento di strade interpoderali alberate, dopo i lavori dovrà essere ricostruita la siepe originale.

TERRAZZAMENTI

Nelle operazioni di rinforzo o di ripristino dei muretti in pietrame a secco che sostengono i terrazzamenti va conservato il paramento esterno in pietrame.

Eventuali opere di rinforzo in calcestruzzo dovranno essere limitate al minimo indispensabile per assicurare la stabilità dei manufatti.

FOSSI, RUSCELLI, CORSI D'ACQUA

Va rispettata la loro presenza e il loro ruolo. Nel caso di specifici biotopi, di riconosciuto valore ecologico, gli interventi sull'alveo dovranno essere studiati in modo tale da causare il minor danno possibile agli ambienti interessati. La pulizia e il controllo del regime vanno fatti con metodi tradizionali.

VEGETAZIONE RIPARIALE

Nel caso di interventi di sistemazione idraulica lungo il corso di alvei contornati dalla tipica vegetazione ripariale, attraverso tecniche di bioingegneria si dovrà provvedere alla ricostituzione della vegetazione asportata con i lavori.

Parte quarta

CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA DI AMPLIAMENTI E DI NUOVI EDIFICI

Art. 4.1 - Adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa

La normativa che segue relativa alla progettazione edilizia di nuovi edifici e di ampliamenti degli stessi va coordinata con quella della Parte Ottava (Analisi architettonica dell'edilizia tradizionale) alle indicazioni della quale va riferito ogni intervento edilizio.

Art. 4.2 - Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C.

La realizzazione di nuovi edifici e di ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali.

Gli edifici dovranno presentare impianto volumetrico semplificato, il tetto a due falde inclinate (con pendenza variabile tra il 35 e il 60%), di forma semplice secondo i moduli tradizionali e materiali di finitura esterna (manto di copertura, intonaci, rivestimenti, ecc.) ripresi da quelli tradizionali ed omogenei per zone.

Si dovrà in particolare perseguire una semplificazione dell'impianto volumetrico con l'inserimento di elementi e materiali ripresi da quelli tradizionali.

Potranno essere accettate anche soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle tradizionali qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea.

Oltre alle vigenti disposizioni legislative e alle norme di cui all'art.2.32, per ogni nuovo edificio dovrà essere previsto almeno un posto macchina ed un magazzino ripostiglio per ogni unità abitativa, che dovranno far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali.

Coperture e coloriture esterne degli edifici ricadenti nelle zone B e C

Per le coperture dei tetti è consentito l'impiego dei soli seguenti elementi: coppi e tegole in cotto o cementizie, tavolette in legno (scandole), lamiera verniciata con tinta opaca scura (testa di moro).

In ogni caso il manto deve essere adeguato ai colori e tipi prevalenti nella zona.

Gli abbaini devono essere arretrati di almeno ml. 1,00 dal colmo del tetto e di almeno ml. 1,00 dal filo del muro esterno dell'ultimo piano abitabile; non dovranno occupare più del 15% della superficie coperta dell'edificio. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto non abitabile e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati come elementi con apporto di solo volume tecnico.

Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto, altrimenti non abitabile, vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia.

- Le murature esterne degli edifici devono essere preferibilmente di colori chiari; i serramenti, le strutture e i rivestimenti esterni saranno preferibilmente in legno mordentato scuro o naturale.

Le disposizioni relative alle coloriture, si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione, sia al restauro e rifacimento dei fabbricati esistenti

Art. 4.3 - Caratteristiche degli interventi nelle zone D.

Le realizzazioni di nuovi edifici e gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere preceduti da una accurata analisi estesa anche al contesto così come definito dall'art.1.4 con particolare riguardo agli sfondi e ai coni visuali. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica descrittiva, grafica e fotografica nonché planovolumetrica con indicazioni del suolo, della eventuale vegetazione nonché dei rapporti con le aree di uso pubblico.

Per gli interventi di nuova edificazione o sugli edifici esistenti verrà privilegiata l'uniformità degli elementi costitutivi nell'intero azzonamento, prevedendo:

- nelle zone D1, D2-2 e D2-1 soggette ad intervento edilizio diretto la tipologia dovrà uniformarsi, per

materiali, forme e dimensioni, andamento e pendenze dei tetti, a quella prevalente della zona..

- nelle zone D1 e D2-1 soggette a piano urbanistico attuativo l'edificazione dovrà prevedere:

- Volumetrie compatte, realizzate a modulo come da scheda sussidi operativi, con eventuale presenza di corpi aggiunti solo se funzionalmente ed architettonicamente integrati in modo armonico con il corpo principale;
- I manti di copertura dovranno essere di color scuro (testa di moro o grigio topo);
- Sui prospetti prospicienti la viabilità principale, sono da preferire gli elementi costruttivi portanti realizzati in rialzo dal filo del muro saranno in cemento a faccia vista o tinteggiati grigio o bianco, con eventuali variazioni di tonalità fra l'edificio produttivo ed il corpo commerciale - residenziale. Gli sfondati in loggia rientrante potranno avere tonalità di colori (carichi) vari in armonia con i serramenti;
- Serramenti in legno di colore chiaro o in metallo;
- Nella fascia di pertinenza compresa fra gli edifici e la viabilità principale non sono ammessi depositi all'aperto di materiali o prodotti di lavorazione. Depositi all'aperto verso i confini con altri lotti sono consentiti solo se non superano l'altezza della recinzione che in questo caso dovrà essere mascherata da una siepe;
- Nelle aree di pertinenza che prospettino sulla viabilità principale, sia dei fabbricati esistenti ove mancante che nuovi interventi è da prevedere una fascia arborata con essenze locali arretrate dal ciglio stradale di ml. 3,00 minimo;

Per motivata necessità sono ammesse nelle aree scoperte strutture per la protezione degli agenti atmosferici di automezzi, motocicli e cicli le quali saranno in materiale con struttura portante in ferro o legno con tetto in materiale trasparente o in lamiera preverniciata grigia o testa di moro.

Art. 4.4 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola: nuova edificazione e ampliamenti di abitazioni

La realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti dovrà essere condotta tenendo presente i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali. Tale inserimento deve avvenire interpretando anche attraverso l'uso di tecnologie e materiali contemporanei i caratteri morfologici dell'ambiente.

In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato, quanto riportato nella Parte Ottava delle presenti Norme.

L'edificio dovrà presentare una pianta semplificata di sagoma preferibilmente rettangolare o quadrata ed un massimo di due piani abitabili fuori terra, più l'eventuale sottotetto abitabile.

In particolare gli interventi dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- la copertura dovrà essere a due falde con pendenza variabile tra il 35% e il 60%, linea di gronda e di colmo il più possibile costanti. Nel caso di edifici con pianta rettangolare la linea del colmo dovrà essere parallela al lato lungo, nel caso di edifici disposte su pendio la linea di colmo dovrà essere parallela alla curva di livello;
- il materiale usato per la copertura di edifici appartenenti alla stessa aggregazione edilizia dovrà essere omogeneo. Tale prescrizione vale anche per singole unità componenti schiere che si trovano al di fuori degli aggregati edilizi.

Sono vietate coperture in vetroresina e in fibrocemento. Coperture metalliche dovranno essere verniciate con colore opaco testa di moro. Le coperture degli edifici ricadenti nelle zone "A1" dovranno essere realizzate con coppo in laterizio o tegole cementizie di colore tradizionale;

E' consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali abbaini devono essere arretrati di almeno ml.1,00 dal colmo del tetto e dal filo del muro esterno dell'ultimo piano abitabile; non dovranno occupare più del 15% della superficie coperta dell'edificio. Gli abbaini con funzione specifica di illuminazione ed areazione del piano sottotetto non abitabile e di uscita sul tetto per la manutenzione, vengono considerati come elementi con apporto di solo volume tecnico. Gli abbaini con la funzione specifica di rendere abitabile il piano sottotetto vengono considerati elementi con apporto di volume architettonico e quindi da inserire nel computo della densità edilizia;

- tutte le facciate degli edifici dovranno essere in muratura intonacata e tinteggiata con colori tradizionali o in sassi a vista di pietra locale. Nella tipologia con ballatoio in legno possono essere

- realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione;
- è ammessa la realizzazione di poggiali aggettanti purché rispondenti alle tipologie tradizionali. In particolare dovranno disporsi parallelamente alla linea di colmo e avere il piano di calpestio realizzato in legno con eventuali elementi strutturali in ferro, parapetti sempre in legno a ritmi verticali di disegno semplice;
 - è sempre consentita la realizzazione di logge rientranti nel rispetto dell'organizzazione compositiva delle facciate: è fatto divieto della loro chiusura anche con elementi vetrati sul filo facciata. Potranno essere inseriti sul fronte di logge o poggiali montanti verticali in legno o ferro schermato legno a tutta altezza che saranno ancorati al tetto. I lati brevi dei poggiali potranno essere chiusi con elementi lignei a tutta altezza fissati nel sottofalda;
 - sono vietate pensiline, tettoie e tettucci di riparo non adeguatamente inseriti nel contesto dell'edificio;
 - le scale principali degli edifici dovranno essere ubicate, preferibilmente, all'interno degli stessi: eventuali scale secondarie di servizio potranno, nel caso della tipologia a ballatoio, trovare posto esternamente, sul fronte, purché non sporgano dal filo dei poggiali;
 - finestre, porte e portoni esterni saranno preferibilmente in legno;
 - lo schema compositivo delle facciate dovrà rispecchiare il più possibile quello delle tipologie tradizionali con particolare riguardo alle partiture e dimensioni dei fori; in particolare si consigliano finestre di dimensioni max. cm. 90X120, porte di dimensioni max. cm. 120X210, finestre circolari sui timpani di dimensioni max. diametro cm. 90.
- Al piano terra sono ammessi fori di dimensioni anormali, per l'esercizio delle attività diverse dalla residenza e per l'accesso alle autorimesse, di dimensioni preferibilmente quadrate di lato max. cm. 280 purché in allineamento verticale col filo esterno della partitura dei fori superiori e non in contrasto con la modularità ed il ritmo dispositivo dei fori stessi;
- eventuali contorni di cornice nelle finestre saranno a disegni semplici, in pietra locale o malta;
 - le finestre saranno munite esternamente di oscuri preferibilmente in legno a due ante realizzati secondo le forme e le tecniche tradizionali;
 - gli sporti in genere dovranno avere, preferibilmente, profondità inferiore a 60 cm. sui fronti ed una profondità inferiore a 30 cm. in corrispondenza dei timpani e, nel caso di ampliamenti, mantenere la dimensione degli sporti degli edifici vicini; tali sporti dovranno essere eseguiti secondo le forme, finiture e materiali tradizionali. In particolare qualora la struttura del tetto sia in legno, saranno costituiti dal prolungamento dei travi ed arcarecci lasciati a vista;
 - le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata nei colori scuri (bruno - grigio) oppure in rame naturale. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare;
 - le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle locali tradizionali. Sono vietate torrette prefabbricate in cemento.

Art.4.5 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola: case di abitazione esistenti

Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al grado di protezione degli edifici nel caso questi rientrino nei perimetri di zona "E4". In tutti gli altri casi valgono le indicazioni urbanistiche contemplate dalla L.R. 24/85 nonché le prescrizioni edilizie previste per la nuova edificazione e ampliamento in zona agricola. Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici di qualche interesse non compresi tra quelli correlati a specifico grado di protezione, il Sindaco può sollecitare la Commissione Edilizia che, nello spirito e secondo i metodi indicati dall'art.5.1 esprimerà parere in merito all'intervento richiesto.

Art. 4.6 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola: nuovi fabbricati non residenziali

La realizzazione di nuovi annessi rustici e di fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, dovrà essere condotta tenendo presenti i problemi di inserimento nell'ambiente e di rispetto delle tradizioni locali. In generale può essere considerato valido riferimento, quale connotazione dei tratti salienti dell'esistente edificato e del paesaggio agricolo, la Parte Ottava delle presenti Norme.

In particolare i nuovi annessi dovranno rientrare tra i seguenti tipi:

- a) BARCHI APERTI: caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a

seconda della quantità di fieno da conservare a forma di piramide a base quadrata con lato massimo pari a ml. 4,00

Limitatamente ad attività da parte di aziende agricole sono ammessi, soggetti ad autorizzazione edilizia, anche barch con dimensione di ml. 4,00 x 6,00 e copertura a doppia falda.

- b) RICOVERI MINIMI: piccole costruzioni contenute nelle misure planimetriche massime pari a ml. 5,00x4,00, con altezza del colmo massima pari a ml. 3,00 del Piano Campagna, (misurata tra la quota media del piano di campagna e l'intradosso del trave di colmo) con tetto a due falde di pendenza dal 35% al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti max. cm. 50 con struttura in legno, rivestita in legno, a doghe larghe verticali mordentate scuro. E' ammessa la realizzazione di uno zoccolo in calcestruzzo rivestito in pietra al fine di regolarizzare una base di appoggio orizzontale;
- c) ANNESSI RUSTICI TIPO TRADIZIONALE: queste costruzioni come definite all'art.2 della L.R. n.24/85 saranno contenute nelle misure planimetriche massime pari a ml. 6,00x8,00, con altezza del colmo massima pari a ml. 4,00 e ml. 7,00, rispettivamente per il tipo a uno e a due piani, riferita al punto più basso, con tetti a due falde di pendenza > al 50%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola, sporti max. cm. 30, struttura in muratura e legno, numero minimo di aperture di dimensioni ridotte.
- d) ANNESSI RUSTICI E PER ALLEVAMENTI: queste costruzioni come definite all'art.2 della L.R. n.24/85 saranno generalmente ad un piano, con tetto a due falde di pendenza > al 30%, con manto uguale a quello previsto per le case di abitazione in muratura, intonacate colore chiaro, con eventuali elementi esterni di finitura in legno scuro, con dimensioni contenute nelle sagome limite allegate.

I progetti relativi a nuovi annessi rustici per allevamenti, devono riportare:

- lo schema organizzativo, morfologico e funzionale del centro aziendale, con specificate le modalità di inserimento del nuovo intervento soprattutto in rapporto ad eventuali edifici esistenti di interesse storico-ambientale;
- la valutazione dell'impatto visivo del nuovo intervento nel contesto ambientale e paesaggistico, attraverso idonea documentazione (rilievi, fotomontaggi, ecc.); e la predisposizione delle misure più idonee ad assicurare un corretto inserimento ambientale, generalizzando l'impianto di siepi ed alberature in modo da minimizzare l'impatto visivo del nuovo intervento con l'ambiente.

Per gli annessi rustici di cui ai punti c) e d) è ammessa la realizzazione, all'interno degli stessi, di un servizio igienico per gli usi temporali del conduttore agricolo. Gli scarichi dovranno essere adeguati alla normativa in materia.

Art. 4.7 - Caratteristiche degli interventi in zona agricola. Fabbricati non residenziali esistenti

Gli interventi sull'esistente in zona agricola sono correlati al GdP degli edifici nel caso questi rientrino nei perimetri di zona E4).

In tutti gli altri casi valgono le indicazioni di cui all'art.4 della L.R. 24/85.

Art. 4.8 - Costruzioni accessorie a servizio degli edifici esistenti: garage e depositi fuori terra

E' ammessa la realizzazione una tantum per ogni residenza stabilmente abitata di costruzioni accessorie che potranno servire per ricovero di automezzi come pure per altri annessi alla residenza, secondo le modalità indicate successivamente alle lettere a) e b).

Le aree coperte ed i volumi relativi alle costruzioni accessorie di cui al presente punto non sono da computarsi ai fini degli indici di fabbricazione della zona sulla quale insistono.

Le costruzioni di cui al presente punto potranno essere realizzate nelle aree edificabili di pertinenza dell'edificio o nelle aree agricole curandone in questi ultimi casi la localizzazione nella maggiore prossimità all'edificio di riferimento.

E' ammessa la costruzione di un unico volume accessorio per ogni alloggio, del quale rappresenta ai fini di legge una pertinenza; nel caso di unità edilizie condominiali dovranno essere valutati eventuali interventi ambientalmente compatibili attraverso schede progettuali.

Per i nuovi edifici costruiti successivamente alla data di adozione del P.R.G.. (che dovranno organicamente prevedere al loro interno tali volumi) le costruzioni accessorie non saranno consentite. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in aderenza al fabbricato principale. Qualora non sia possibile edificare in aderenza tali costruzioni potranno essere realizzate, preferibilmente, in abbinamento con altre simili per formare complessi a schiera.

Nella richiesta di concessione dovrà essere dimostrata l'inesistenza di altre situazioni di pertinenza tra la residenza interessata alla nuova costruzione ed altre costruzioni accessorie di nessun valore rientranti tra quelle con grado di protezione superiore al "6" e che non presentino caratteristiche volumetriche tali da consentirne trasformazione d'uso residenziale. Nel caso tale relazione esista la concessione potrà essere rilasciata a condizione della demolizione della preesistenza di cui sopra.

a) Garage

Sono ammesse costruzioni unitarie, con unica copertura formata da tetto a due falde di pendenza compresa tra il 35% e il 50% e sporti di profondità massima pari a cm. 50.. Ogni cellula potrà misurare una profondità netta massima pari a ml. 5,50 e una larghezza netta massima pari a ml. 3,20, potrà avere un'altezza massima alla linea di gronda pari a ml. 2,30 ed un'apertura per l'accesso, di dimensioni massime pari a ml. 2,80 X 2,20 con un'eventuale apertura per aerazione sul lato opposto pari a cm. 80 X 80 max. Tamponamenti e paramenti esterni dovranno essere in legno a larghe doghe verticali mordentate scuro. Lo zoccolo di appoggio sarà realizzato con terrapieno; eventuali opere murali e di sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate in pietra a vista del tipo tradizionale. Gronde e pluviali saranno in lamiera verniciata scura o in rame naturale. Il materiale di copertura dovrà uniformarsi a quello previsto per le case di abitazione in zona agricola.

b) Depositi attrezzi, legnaie ecc.:

Sono ammesse costruzioni unitarie con unica copertura formata da tetto a due falde di pendenza compresa tra il 35% e il 50% e sporti di profondità massima pari a cm 50. Ogni cellula potrà misurare una profondità netta massima di 4,50 ml., una larghezza netta massima di 2,50 ml. e potrà avere una altezza massima alla linea di gronda pari a 2,30 ml.. Le pareti dovranno essere aperte su almeno tre lati o chiuse con grigliati in legno.(vedi tavola B allegata, contenente riferimenti progettuali a carattere orientativo).

c) Distanze

Le distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti rispetteranno le misure minime previste dal Codice Civile se le pareti non saranno finestrate, mentre saranno rispettivamente di m.3,0 e m. 5,0 in caso di parete finestrata.

È sempre ammessa la costruzione a confine in caso di accorpamento di più unità interessanti le rispettive proprietà o comunque con atto scritto di assenso da parte del confinante.

Le distanze minime dalle strade saranno quelle previste dal relativo azionamento di P.R.G..

È ammessa l'eventuale costruzione in allineamento.

L'edificazione dei fabbricati di cui alla presente scheda non costituisce vincolo di distanza rispetto alla nuova edificazione.

Art. 4.9 - Costruzioni accessorie: garages interrati.

Si definiscono interrati i garages che presentino fuori terra soltanto la fronte di accesso. Tutte le parti murarie a vista saranno realizzate o rivestite in pietra a lavorazione tradizionale: può essere lasciata a vista l'eventuale piattabanda in c.a. del foro d'ingresso. La muratura frontale (di accesso) proseguirà lateralmente al manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno. Parapetti di protezione saranno ricavati in prosecuzione del paramento murario così come sopra definito, eventualmente ricoperto da copertina in pietra a filo muro. Sono ammessi fori di accesso sul fronte di dimensioni massime m. 2,80 X 2,20. I portoni di accesso dovranno essere in legno o rivestiti legno a doghe larghe mordentate scuro. Nelle costruzioni isolate è fatto obbligo ricoprire l'estradosso del solaio di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm. 30 raccordato al terreno adiacente.

Qualora il garage sia costruito in adiacenza a fabbricati può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei o bituminosi. È ammessa la costruzione di garages al confine con strade pubbliche o di uso pubblico purché, per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente ed il proprietario si

impegni con atto d'obbligo unilaterale a destinare la superficie stessa ad uso pubblico, spazio pedonale o parcheggio auto: dovrà essere garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente.

E' ammessa la possibilità di realizzare garage interrati a servizio delle abitazioni o delle attività produttive e commerciali all'interno delle zone omogenee A, A1,B,C,D,E2,E4. Sono sempre ammessi i parcheggi di pertinenza da realizzarsi nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge 24.12.1993, n°537 come modificato dal comma 60 della legge 662/97.

Art. 4.10 - Area per antenne radio - televisive

In tale zona è ammessa la costruzione di antenne radio - televisive sia pubbliche che private secondo le normative tecniche vigenti.

Art. 4.11 - Area per discarica di inerti

In tale area è ammessa la costruzione di discariche per inerti secondo la normativa tecnica vigente.

1. L'apertura di una discarica, sia di iniziativa comunale che privata, è sottoposta a concessione deliberata del Consiglio Comunale, sentito il parere delle autorità competenti, ed è regolato dalle norme del DPR 915/82, della L.R. n. 33/1985 così come modificato dalla L.R. n. 28/1990 e successive ulteriori modificazioni.

2. La domanda di concessione deve essere accompagnata da un "Piano di scarico" comprendente almeno gli elaborati e le indicazioni seguenti:

- a) planimetria e sezioni in numero sufficiente e in scala adeguata comunque non inferiore a 1:2000 completa di curve di livello, relative allo stato del terreno prima della discarica completata, con indicazione del volume di scarico di singoli settori, qualora il riempimento della discarica sia appunto previsto per settori;
- b) fotografie in numero sufficiente per la completa ricognizione dell'area;
- c) relazione sullo stato idrogeologico del sottosuolo completa del necessario numero di carotaggi e sullo stato delle acque superficiali o incanalate;
- d) relazioni sui modi e i tempi di funzionamento della discarica, comprensiva di eventuali disposizioni particolari per accesso, ripianamento, sicurezza, ecc.;
- e) progetto di sistemazione finale del terreno nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, completo della messa in essere di humus vegetale, di cotica erbosa, di piantumazioni o di quanto altro necessario per garantire la rapida ricostruzione di una situazione geologicamente stabilizzata utilizzando piante erbacee, arbustive, ed eventualmente arboree locali;
- f) relazione delle spese necessarie per la suddetta sistemazione finale e piano finanziario;
- g) valutazione di impatto ambientale.

Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Art. 5.1 - Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi.

Tutti gli edifici ricadenti nelle Z.T.O. "A" ed "A1" nonché gli edifici meritevoli di segnalazione ricadenti nelle altre zone sono classificati, a secondo del GdP ed in conseguenza del tipo di intervento consentito, in nove categorie.

Tale classificazione si basa sui valori storico-ambientali-morfologici emersi dall'indagine diretta espressa negli elaborati di analisi, nonché su elementi progettuali insostituibili del paesaggio e, in particolare, dove sia stato ritenuto preminente tale aspetto, a singoli episodi costruttivi ritenuti sufficientemente significativi. La classificazione ha lo scopo di prefigurare delle ipotesi limite di intervento a cui ciascun edificio può essere sottoposto, restando inteso che sono sempre applicabili interventi di grado più restrittivo rispetto a quelli fissati, con l'esecuzione dei GdP. 8 e 9.

Eventuali Piani Attuativi potranno confermare il grado di protezione ed i relativi tipi di interventi oppure, sulla base di ulteriori indagini e per motivi di interesse generale, proporre una diversa classificazione da approvarsi contemporaneamente ai piani stessi.

La classificazione riportata nelle tavole 13.3 (interventi sull'esistente edificato) si articola nel modo seguente:

- 1 - Restauro filologico
- 2 - Risanamento conservativo
- 3 - Restauro propositivo
- 4 - Ristrutturazione parziale tipo "A"
- 5 - Ristrutturazione parziale tipo "B"
- 6 - Ristrutturazione globale
- 7 - Demolizione e ricostruzione
- 8 - Demolizione senza ricostruzione
- 9 - Ristrutturazione urbanistica

Art. 5.1.1 - Restauro filologico. (GdP. n. 1)

A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggano, sostanzialmente, la conservazione di edifici di interesse storico-artistico.

Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B". L'edificio va consolidato e restaurato con tecnologie e materiali affini a quelli dell'epoca cui si fa prevalere il riferimento, nel rispetto e nella valorizzazione della sua configurazione d'origine per quanto riguarda l'impianto volumetrico l'involucro esterno e l'impianto distributivo.

Art. 5.1.2- Risanamento conservativo (GdP. n. 2)

A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente la conservazione di edifici di interesse storico-artistico e di valore architettonico. Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente delle informazioni sull'edificio emerse dalla apposita SCHEDA "B".

L'edificio va consolidato e risanato con tecnologie e materiali scelti a seconda della specificità del caso, nel rispetto degli elementi aggiunti ed evitando, comunque, interventi innovativi o di ripristino.

Art. 5.1.3 - Restauro propositivo. (GdP. n. 3)

A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, la conservazione di edifici di valore architettonico.

Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'indagine storico-tipologica e strutturale per approfondire scientificamente il quadro delle informazioni sull'edificio. L'edificio va consolidato e

risanato con la possibilità di sostituzione di parti deteriorate o inadeguate anche con tecnologie e materiali di nuova concezione accostati ad elementi antichi

Art. 5.1.4 - Ristrutturazione parziale tipo "A". (GdP. n.4)

A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, il recupero di edifici di valore ambientale e testimoniale. L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della conservazione e dell'eventuale ripristino dei loro specifici caratteri tipologici ed architettonici seguendo le indicazioni della parte ottava delle presenti norme.

Gli interventi correlati a tale GdP prevedono il mantenimento dell'impianto volumetrico e dell'involucro esterno. Dovranno essere mantenuti anche elementi dell'impianto distributivo particolarmente significativi.

In particolare:

1- Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) **SUPERFETAZIONI**

Sono da eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storico-tipologica dell'edificio.

b) **SERVIZI IGIENICI E RIORDINO DISTRIBUTIVO**

E' sempre possibile ricavare nuovi vani per servizi igienici all'interno dell'edificio a scapito di altri vani. Si utilizzeranno per l'aerazione preferibilmente le aperture esistenti. Eventuali nuove aperture dovranno rispettare quanto prescritto al punto g) del presente articolo. Sono permessi anche locali per servizi igienici illuminati e aerati dall'alto o artificialmente purché muniti di idonea ventilazione meccanica. Sono ammesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto f) del presente articolo, modifiche interne dei vani per le diverse esigenze del nucleo familiare nonché per ricavare diverse suddivisioni delle unità immobiliari purché gli alloggi abbiano una superficie utile abitabile minima pari a mq 45,00.

c) **SCALE E COLLEGAMENTI**

Sono ammesse nuove scale interne, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano l'involucro esterno e l'impianto volumetrico dell'edificio. In particolare non sono ammessi volumi tecnici che alterino le coperture esistenti. In ogni caso nelle tipologie con ballatoio dovranno essere conservate le scale e i ballatoi esistenti.

d) **SOFFITTE E SOTTOTETTI**

E' consentita l'utilizzazione delle soffitte ai fini abitabili purché abbiano caratteristiche metriche, volumetriche e igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Nella copertura possono essere ricavati fori a filo falda (lucernari di dimensione max 60x100) in misura non superiore al 5% della falda interessata. Nelle schiere disposte sui pendii ciò potrà essere fatto nella falda rivolta verso monte. Eventuali abbaini saranno rivolti verso i cortili interni; nelle schiere disposte sui pendii rivolti verso monte. Dovranno essere di struttura lignea, di dimensioni ridotte (passo d'uomo), di tipo tradizionale a due falde ortogonali alla falda del tetto ed in numero non superiore a uno ogni 25 mq. di superficie lorda della falda interessata.

Allo scopo di utilizzare i sottotetti è consentita l'eliminazione parziale dell'ultimo solaio fino al 50% della sua superficie onde poter realizzare ambienti a più livelli (soppalchi) adatti ad uso abitativo.

e) **TRASLAZIONE DEI SOLAI**

Vanno mantenuti i solai in legno, con travi possibilmente in vista. E' eventualmente permessa la traslazione degli elementi orizzontali portanti senza modificare il numero dei piani, la superficie utile complessiva dell'edificio e qualora non comporti lo spostamento delle finestre. Eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali originari; per motivi statici è consentito l'impiego di elementi strutturali in ferro.

Potranno essere utilizzati ad uso abitativo locali di altezza minima pari a ml.2,40. Per i vani

destinati a servizi per l'abitazione l'altezza minima sarà pari a ml. 2,20.

f) MURATURE

Dovranno essere conservati tutti gli elementi verticali portanti interni ed esterni. Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio le parti sulle quali si opera potranno avere solo interventi di intonacatura a raso sasso. Negli edifici già intonacati o in pietra non di pregio sarà concessa la sostituzione dell'intonaco o la nuova intonacatura purché con l'impiego di intonaci non sintetici a grana fine. Gli edifici ricadenti nella tipologia a ballatoio dovranno essere tinteggiati colore chiaro: possono essere realizzate fasce marcapiano orizzontali colorate secondo tradizione. Negli edifici ricadenti nella tipologia con fronte a parete piena potranno essere impiegati nella tinteggiatura terre coloranti nella gamma dei colori tradizionali. Le pareti in legno potranno essere sostituite da un nuovo tavolato a doghe larghe, mordentato scuro con eventuale muratura interna. Sono consentite canne fumarie in numero non superiore a una solo per ogni prospetto secondario: dovranno essere intonacate o rifinite con lo stesso colore o trattamento delle pareti su cui poggiano. Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle tradizionali; non sono ammesse torrette prefabbricate.

g) APERTURE

Tutti gli interventi dovranno rispettare le aperture originarie superstiti su tutte le facciate e, quando possibile, eliminare eventuali aperture di recente realizzazione ed in contrasto con la tipologia locale. È ammessa la realizzazione di nuovi fori con le caratteristiche di quelli preesistenti e la modifica di quelli esistenti qualora si rispettino gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti prevalenti nei prospetti. Nei rustici, compresi nei perimetri delle zone residenziali, aventi i requisiti richiesti dalla presente normativa per il cambio di destinazione d'uso residenziale, è concessa la realizzazione di nuove aperture per finestra solo in casi del tutto eccezionali e in assenza di fori nello stato di fatto: le dimensioni dei nuovi fori finestra saranno in armonia con quelli previsti nelle tipologie indicate nella parte ottava.

Sono ammesse al piano terra aperture di dimensioni maggiori, sia per ricavare autorimesse, sia per l'esercizio di attività diverse dalla residenza, alle seguenti condizioni:

- nelle tipologie a ballatoio l'operazione è ritenuta ammissibile quando il piano terra, generalmente utilizzato quale rustico, sia già dotato di un portone d'accesso di larghezza maggiore di m. 1,30; in tale caso può essere ricavato un foro di dimensioni max ml. 2,20x2,20. Nel caso che tale apertura venga utilizzata per l'accesso al garage è necessario che sia carrabile il percorso d'impianto edilizio;
- nelle tipologie con fronte principale a parete piena l'operazione è ritenuta ammissibile quando i nuovi fori siano disposti secondo i principali allineamenti verticali e orizzontali dei fori esistenti e non in contrasto con il ritmo dispositivo dei fori stessi.

Nel caso del riuso residenziale dei rustici incorporati o contigui all'edificio principale o dei rustici a blocco isolato compresi nelle zone residenziali e rispondenti ai requisiti fissati dalla presente normativa, vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura, la chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso (vetrate o legno) oppure arretrando il tamponamento rispetto al piano di facciata e ricavando una loggia.

h) CORNICI DI PORTE E FINESTRE

Le cornici di porte e finestre in pietra e in legno esistenti devono essere mantenute o sostituite con cornici dello stesso tipo e materiale e dovranno essere lasciate a vista. Nel caso di ricavo di nuovi fori o di ripristino di fori preesistenti deve essere ricavata la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti nell'involucro dell'edificio.

i) SERRAMENTI

I serramenti per i fori di finestre, porte e portoni verranno mantenuti del tipo tradizionale a una o due ante e dovranno essere in legno naturale o tinteggiati con colori in uso nella zona. Nei locali al piano terra ad uso commerciale, artigianale o simili, sarà possibile eseguire serramenti metallici in ferro naturale o con colori scuri (nero, grigio) ed eventuali profili in ottone. Eventuali serramenti in alluminio dovranno essere verniciati con i colori sopra esposti.

Eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere a battente o a libro con superficie piena, realizzati in legno secondo le forme e tecniche tradizionali. È vietato l'uso di qualsiasi forma di avvolgibile. Possono essere previste inferriate, in ferro colore scuro, che riprendano motivi tradizionali.

l) POGGIOLI

Nel caso di edifici con tipologia a ballatoio o a loggia è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi sia nelle parti strutturali che negli elementi di finitura.

m) TETTI E COPERTURE

Dovranno essere conservati, per quanto possibile, forme, pendenze e orientamenti delle coperture, nonché le profondità degli sporti. Dovrà essere conservata ed eventualmente ripristinata l'ossatura in legno. Dovranno essere mantenuti o ripristinati i margini di copertura originari generalmente in coppi in laterizio se esistenti. Sono ammesse le sostituzioni dei manti di copertura, non più originari, con materiali simili ai coppi tradizionali. Le grondaie saranno a sezione semicircolare in lamiera verniciata in colori scuri oppure in rame naturale. Eventuali pluviali dovranno essere a sezione circolare dello stesso materiale.

2 - Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame nonché alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali come individuate nella parte ottava delle presenti Norme.

E' facoltà del Sindaco, su parere conforme della C.E., concedere in casi particolari anche soluzioni diverse rispetto a quelle contenute nelle indicazioni particolari al punto 1 del presente articolo.

Art. 5.1.5 - Ristrutturazione parziale tipo "B". (GdP. n. 5)

A tale categoria fanno riferimento interventi che si prefiggono, sostanzialmente, il recupero degli edifici antichi o recenti in continuità con le tradizioni del luogo.

L'obiettivo principale del recupero di questi edifici è quello della conservazione e del ripristino dei loro specifici caratteri tipologici e architettonici, nonché l'esecuzione di tutte quelle opere di sostituzione, anche con materiali e tecnologie di nuova concezione atte a rendere architettonicamente accettabili e coerenti con l'edificio nel suo complesso gli elementi alterati ed i corpi aggiunti nei casi in cui, per motivi di ordine tecnico, economico e funzionale, non sia opportuno procedere ad un ripristino radicale.

Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono il mantenimento dell'impianto volumetrico

Sono ammessi:

- la sostituzione di tutti i muri interni;
- il rifacimento dei solai in legno con solai di moderna concezione (es. latero-cemento);
- la sostituzione del tetto purché vengano conservate linee di colmo e di gronda: le strutture potranno essere realizzate con i materiali oggi a disposizione ad eccezione delle tipologie a ballatoio o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno;
- l'ampliamento sul retro o su un lato di edifici, per la realizzazione dei servizi igienici, scale o impianti tecnologici qualora risulti impossibili ricavarli all'interno data la limitatezza dello spazio disponibile. Tale ampliamento potrà prevedere un aumento max. del volume esistente pari al 20% e non superiore a 100 mc. per ogni unità edilizia: in tal caso valgono le prescrizioni per la distanza dai confini e dai fabbricati previste per il grado di protezione "7" (Demolizione e ricostruzione). La copertura dovrà essere realizzata possibilmente in prosecuzione e con la medesima pendenza di quella esistente;
- nel caso di poggioli rifatti in ferro con eventuali solette in c.a. è eventualmente consentito di rimuovere il solo parapetto e di applicare alla soletta un parapetto in legno di tipo tradizionale a ritti verticali di disegno semplice, con montanti verticali in legno, o ferro mascherato legno, a tutta altezza ancorati al tetto e fascia inferiore in legno a mascheramento della testa della soletta.

2 - Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi ai caratteri generali della categoria in esame eccezion fatta per ciò che concerne l'impianto volumetrico che non potrà subire aumenti rispetto allo stato di fatto.

E' facoltà del Sindaco, su parere conforme della CE, concedere in casi particolari anche soluzioni

diverse rispetto a quelle contenute nelle indicazioni particolari al punto 1 del presente articolo.

Art. 5.1.6 - Ristrutturazione globale. (GdP. n. 6)

Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono, in generale, il mantenimento dell'impianto planimetrico con eventuale adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con grado di protezione "4" e "5" circostanti.

Per tali edifici risulta significativa la loro conservazione di elemento sedimentato nel tessuto urbanistico depurandolo da sovrastrutture che ne hanno alterato le originarie caratteristiche. Generalmente queste sovrastrutture, superfetazioni o alterazioni anche sostanziali dei caratteri tipologici originali sono di entità tale da richiedere, ai fini di riportare l'edificio a un sufficiente grado di integrazione con i caratteri tipologici dell'edilizia locale, varie opere edilizie sostitutive di parti manomesse nel tempo.

In generale sono previste per questo tipo di categoria anche interventi di demolizioni di parti seriamente degradate e/o non più recuperabili dell'edificio con la conseguente ricostruzione delle stesse.

Per ciò che concerne l'impianto planimetrico al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo, per consentire un miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere geotecnico, igienico e ambientale, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, consentire spostamenti del sedime esistente con aggiustamenti planimetrici semplificativi, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato.

In particolare:

1 - Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le prescrizioni previste nel GdP. n. 5 ad eccezione delle precisazioni qui di seguito riportate, che consentono, per questa categoria specifica, gradi maggiori di libertà esecutiva.

Sono ammessi:

- la sostituzione delle murature esterne degradate;
- l'adeguamento agli allineamenti verticali degli edifici con GdP "4" e "5" circostanti;
- per gli edifici isolati rientranti tra quelli di tipologia con fronte principale in muratura piena l'uso di materiali e tecniche diverse da quelle preesistenti e/o originarie.

E' facoltà del Sindaco, su parere conforme della CE, concedere soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea; in questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio oggetto d'intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicativa delle forme e dei materiali proposti per l'impiego;

- per gli edifici rientranti nelle schiere edilizie con tipologia a loggiato in legno che presentino alterazioni del fronte (fori di dimensioni anormali, superfetazioni e aggetti in c.a. con ringhiere in ferro ecc.) tali da rendere difficile operazioni di ricomposizione di facciata, purché detto fronte non confini con il percorso stradale comunale, il Sindaco, su parere conforme della CE, può concedere la modifica dell'impianto volumetrico con l'avanzamento del fronte sino a raggiungere il filo degli aggetti in legno degli edifici finitimi e con la previsione di fori finestra di dimensioni normali con le caratteristiche di quelli vicini preesistenti, nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti, presenti nei prospetti. Tale concessione può concretizzarsi alla condizione che il corpo oggetto dell'avanzamento venga a inglobarsi funzionalmente con un edificio vicino per formare con questo una unica unità edilizia. E' ammesso l'ampliamento previsto come per i fabbricati con il grado di protezione n°5.

Per quanto riguarda i materiali esterni essi dovranno uniformarsi a quelli previsti nella parte ottava delle presenti norme.

Art. 5.1.7 - Demolizione e ricostruzione. (GdP. n. 7)

Con tale grado di protezione sono classificati edifici di nessun valore architettonico o ambientale che si collocano all'interno di zone con preesistenze (Zone "A" e "E4") e con esse sono in rapporto compositivo prospettico.

Gli interventi correlati a tale grado di protezione prevedono in generale, oltre agli interventi di cui ai punti a-b-c-d. dell'articolo 31 della Legge 457/78, interventi di demolizione e ricomposizione dei

volumi preesistenti con eventuale eliminazione dei caratteri deturpanti o in contrasto con le tipologie tradizionali o con il paesaggio.

In generale gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno accompagnarsi a modificazioni sia volumetriche sia planimetriche:

- per ciò che concerne l'impianto volumetrico, al fine di favorire operazioni di riordino distributivo nonché di adeguamento igienico-sanitario, potrà essere concesso un aumento del volume preesistente, complessivamente considerato, del 20% fino a un max. di mc. 100. Nel caso l'aumento volumetrico riguardi sopraelevazioni per il solo conseguimento di altezze nette dei locali conformi alle prescrizioni igieniche previste dal Regolamento Edilizio Comunale, si potrà derogare a tali limitazioni;
- per ciò che concerne l'impianto planimetrico, al fine di soddisfare esigenze di carattere collettivo per eliminare eventuali strettoie o per consentire miglior andamento di percorsi stradali o per esigenze di carattere ambientale.

E' facoltà, del Sindaco, su parere conforme della CE, consentire spostamenti dal sedime esistente, previa presentazione di adeguata documentazione con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato.

In particolare:

1 - Gli interventi sugli edifici di abitazione ed eventuali rustici incorporati o contigui dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "A" la tipologia edilizia dovrà essere conseguenziale a quella prevalente degli edifici di pregio limitrofi.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere conforme della Commissione Edilizia, consentire soluzioni architettoniche e tipologie diverse qualora presentino una qualificata interpretazione delle correnti dell'architettura contemporanea.

In questo caso dovranno essere allegati al progetto edilizio studi assonometrici e prospettici d'insieme (anche con l'uso di fotomontaggi) a dimostrazione dei rapporti compositivi tra l'edificio in oggetto di intervento e gli edifici circostanti nonché una estesa descrizione generale esplicativa delle forme e dei materiali proposti per l'impiego;

b) nel caso di demolizione e ricostruzione in zona "E" dovranno essere osservate le norme edilizie previste per la nuova edificazione in tale zona;

2 - Gli interventi sui rustici a blocco isolato dovranno uniformarsi alle disposizioni generali contenute nel presente articolo. Gli interventi di ricostruzione dovranno uniformarsi alle caratteristiche architettoniche specifiche delle tipologie tradizionali così come individuate nella Parte ottava delle presenti Norme. Nel caso di rustici di modeste entità, gli interventi di ricostruzione dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'art.4.8 riguardante garages e depositi fuori terra compresi nei perimetri delle zone residenziali. E' sempre consentita la demolizione e ricostruzione per cambio di destinazione d'uso a garage: per le costruzioni di modesta entità è da preferire la demolizione con ricostruzione secondo quanto stabilito all'articolo 4.5 riguardante garages e depositi fuori terra.

Art. 5.1.8 - Demolizione senza ricostruzione. (GdP. n. 8)

Gli interventi correlati a tale categoria di intervento prevedono la demolizione senza ricostruzione di volumi non in sintonia con la fisionomia ambientale originaria del sito. Trattasi, per lo più, di volumi di modesta entità e di natura precaria, in genere baracche comprese nei cortili o attestate su percorsi di impianto edilizio, che si trovano in contrasto con il decoro degli spazi esterni degli edifici.

Sulla cartografia di P.R.G., data l'impossibilità di definire tali volumi contrastanti con l'ambiente, sono indicati con il grado di protezione "8" situazioni tipo generalizzabili a tutto il territorio comunale. Il Sindaco ha sempre la facoltà di ordinare la demolizione di tali volumi per ragioni di riqualificazione ambientale.

Art. 5.1.9 - Ristrutturazione urbanistica. (GdP. n. 9)

Con tale grado di protezione sono classificati edifici che, in rapporto al nuovo disegno urbanistico previsto dal P.R.G., vengono a sovrapporsi con aree di differente destinazione e quindi debbono

essere demoliti per consentire la razionale sistemazione di spazi e servizi pubblici, con particolare riferimento alla viabilità pubblica. Tali interventi di demolizione sono previsti ed attuati nell'ambito di progetti per la realizzazione delle strutture pubbliche da parte dell'Ente preposto. Alla demolizione può essere associato il trasferimento del volume in area limitrofa; in tal caso l'intervento sarà concordato dal proprietario con il Sindaco al fine di individuare l'area dove edificare il nuovo edificio. In assenza delle operazioni di ristrutturazione urbanistica l'edificio contrassegnato potrà subire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti a) e b) dell'art.31 della L. 457/78.

Art. 5.1.10 - Edifici non classificati

Qualora dovessero sorgere richieste di particolari interventi su edifici esistenti non contemplati dalle presenti norme (vedi Allegato A "Elenco degli edifici segnalati compresi nelle zone E1- E2 - E3) e dalla relativa cartografia (vedi tavole 13.3), il Sindaco su proposta conforme della CE, esprimerà parere in merito all'intervento richiesto nello spirito e secondo i modi indicati nella parte ottava delle presenti Norme.

Art. 5.2 - Elementi puntuali significativi.

Gli elementi significativi puntuali sono contrassegnati da apposito simbolo.

Per costoro il GdP è il n. 2 (RISANAMENTO CONSERVATIVO); vanno quindi mantenuti e restaurati nella loro totalità, ripristinati nel caso di parziale trasformazione, recuperati completamente in caso di degrado.

La normativa è generale e riguarda tutti gli elementi presenti sul territorio, interni ed esterni agli edifici, anche non contrassegnati sulle tavole del Piano. Il numero interno al simbolo (**n**) si riferisce al tipo di elemento, con la seguente corrispondenza:

1. Capitello
2. Cappella
3. Affresco, immagine votiva
4. Portale
5. Fontana
6. Emergenza archeologica
7. Portico passante

Art. 5.3 - Zone di degrado e piani di recupero.

Gli ambiti del Centro Storico perimetrati con apposita grafia nonché tutte le sottozone E4.2 sono assenti come "Zona di Recupero" ai sensi della L. 5.8.78 n. 457 art. 27, definite anche "Zone Degradate" ai sensi della L.R. 61/85 art. 9.4.

In tali zone è ammissibile l'adozione di "Piani di Recupero" ai sensi dell'art.15 della L.R. 61/85, previa definizione dei limiti di ciascun intervento da parte del Consiglio Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà futura di intervenire in conformità ai contenuti degli artt.15 e 18 della L.R. 61/85 per destinare edifici ad aree a speciali destinazioni non contemplate dal presente Piano che si rendano necessarie a seguito di mutate esigenze di ordine sociale-economico- urbanistico.

Il Sindaco ha altresì la facoltà di ordinare la formazione del Consorzio di cui all'art.18 della L.R. 61/85 e secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 5.4 - Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione.

Le attività produttive ubicate in zona impropria, in attesa di una apposita variante di PRG tesa a riorganizzare tutto il settore mediante l'elaborazione di schede urbanistiche di progetto ai sensi della L.R.61/85 e successive modificazioni e integrazioni e del PAMAG, sono classificate "da trasferire".

Sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamenti tecnologici derivanti da direttive nazionali e comunitarie.

Parte sesta - ALTRE NORME RELATIVE AL PIANO DI AREA DEL GRAPPA

Art. 6.1 - Fonti normative

La normativa che segue fa riferimento agli elaborati grafici di PRG n. 13.1.1.A, 13.1.1.B, 13.1.1.C scala 1:5.000 e completa, insieme a quella precedente, gli adempimenti previsti dal Piano di Area del Grappa

Art. 6.2 - Sistemi intermedi di versante

Sono vietate nuove costruzioni in zone a forte pendenza ad eccezione di piccole aree a lieve pendenza eventualmente comprese all'interno del sistema purché già servite da viabilità di accesso. Il Sindaco può richiedere una perizia geologica sulla stabilità dei terreni interessati dalla costruzione.

Le nuove strade, esclusivamente con funzione agro-silvo-pastorale devono utilizzare, anche con possibilità di integrazioni o modifiche, i vecchi tracciati di mulattiere o sentieri purché questi non rappresentino una testimonianza culturale.

Sono ammesse le opere necessarie a recupero delle casere di ricovero del bestiame, per il deposito del legname, del fieno e degli attrezzi agricoli.

Art. 6.3 - Sistema montano

E' ammesso il riuso delle malghe per fini agrituristiche.

E' vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale.

Art. 6.4 - Sistema sommitale

E' ammesso il riuso delle malghe per fini agrituristiche.

Gli interventi previsti per il settore infrastrutturale devono essere correttamente inseriti nell'ambiente evitando o mascherando scavi e movimenti di terra anche con interventi di tipo mimetico eseguiti nel rispetto dell'assetto ambientale originario.

Art. 6.5 - Ambiti dominanti pedemontani

Gli interventi edilizi ammessi che prospettano direttamente sulle zone di pianura o di fondovalle vanno progettati ed inseriti nell'ambiente secondo le indicazioni della Parte Ottava delle presenti norme.

E' vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale.

In quest'ultimo caso sono di norma utilizzati i tracciati esistenti, purché non rappresentino significativa testimonianza di interesse storico-ambientale, anche con possibilità di integrazioni e modifiche.

Nel caso di nuovi tracciati devono essere previste idonee misure di inserimento nell'ambiente evitando scavi e movimenti di terra rilevanti eseguendo le opere d'arte con materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale.

Sono vietate le attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti.

Non è ammessa la posa e la persistenza di cartelli pubblicitari con esclusione delle insegne relative agli impianti turistici già esistenti.

Art. 6.6 - Ambiti dominanti montani

Gli interventi edilizi ammessi che prospettano direttamente sulle zone di pianura o di fondovalle vanno progettati ed inseriti nell'ambiente secondo le indicazioni del cap. 8 delle presenti norme.

E' vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale. In quest'ultimo caso sono di norma utilizzati i tracciati esistenti, purché non rappresentino significativa testimonianza di interesse storico-ambientale, anche con possibilità di integrazioni e modifiche. Nel caso di nuovi tracciati devono essere previste idonee misure di inserimento nell'ambiente evitando scavi e movimenti di terra rilevanti eseguendo le opere d'arte con materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale. Sono vietate le attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 6.7 - Ambiti conclusi

Gli interventi edilizi ammessi che prospettano direttamente sulle zone di pianura o di fondovalle vanno progettati ed inseriti nell'ambiente secondo le indicazioni del cap. 8 delle presenti norme. E' vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale. In quest'ultimo caso sono di norma utilizzati i tracciati esistenti, purché non rappresentino significativa testimonianza di interesse storico-ambientale, anche con possibilità di integrazioni e modifiche. Nel caso di nuovi tracciati devono essere previste idonee misure di inserimento nell'ambiente evitando scavi e movimenti di terra rilevanti eseguendo le opere d'arte con materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale. Sono vietate le attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti

Art. 6.8 - Linee di skyline - Strade panoramiche - Punti di vista

Entro le fasce di rispetto così come indicato nelle Tavv. n. 13.1.1.A. 13.1.1.B., 13.1.1. C, che configura il sistema di skyline del Massiccio del Grappa è vietata qualsiasi costruzione. E' pure vietata qualsiasi tipo di costruzione verso le visuali panoramiche.

Art. 6.9 - Ambiti di interesse geologico e geomorfologico

Nelle aree di interesse geologico e nelle zone di rispetto di queste è vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi rifiuto né altre opere suscettibili di alterare lo stato dei luoghi o dei sistemi ambientali, ecologici e geomorfologici in essere contenuti.

Art. 6.10 - Vincolo idrogeologico - Difesa del suolo - Aree geologicamente instabili

La fabbricazione nelle zone comprese entro i limiti del vincolo forestale idrogeologico, fissata in base a R.D. 30.12.1923 n. 3267, è soggetta, oltre che alle norme di Piani Regolatore, al nulla osta della competente Autorità Forestale.

Il territorio dal punto di vista dell'attitudine a ricevere insediamenti urbani, artigianali ed industriali è stato suddiviso in classi, che si ottengono assemblando le penalità desunte dall'esame degli elaborati clivometrico, idrogeologico, geomorfologico e litologico.

Tali classi sono le seguenti:

TERRENO OTTIMO

Nelle aree così definite non c'è alcun limite alla edificabilità; non si rilevano dissesti nel terreno, possibilità di esondazioni; il drenaggio delle acque superficiali è buono e le caratteristiche geotecniche dei terreni sono, in generale, buone.

TERRENO BUONO

Vi sono limiti all'edificabilità per edifici particolari, che inducano carichi unitari notevoli sui terreni. Non si rilevano frane o altri dissesti: non vi sono possibilità di esondazioni, se non remote. Il drenaggio delle acque è generalmente buono. Buone, in generale, sono le caratteristiche meccaniche dei terreni. Le pendenze del profilo topografico sono inferiori al 10%.

TERRENO MEDIOCRE

La penalizzazione è determinata dalla presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri o variabili, con difficoltà di drenaggio o che divengono sede, vista la configurazione topografica del suolo, di ristagno temporaneo di acque ruscellanti. Le pendenze sono inferiori al 20%; vi sono remote possibilità di esondazioni o si riscontra la presenza di terreni detritici con scarsa matrice, che possono subire assestamenti per cause sismiche o idrogeologiche.

Questi terreni sono distribuiti su tutto il territorio.

L'edificabilità è possibile, ma richiede interventi specifici, quali adeguate indagini onde stabilire le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e definire le modalità di realizzazione delle opere necessarie per sanare la situazione esistente.

TERRENO SCADENTE

L'edificazione è sconsigliata, ma possibile con particolari interventi specifici. Le pendenze dei versanti sono medie o alte (superiori al 20%) o vi sono possibilità di esondazioni; limitati i dissesti, forte ruscellamento superficiale, drenaggio difficoltoso o, infine, caratteristiche meccaniche scadenti del terreno.

Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da dettagliate indagini idrogeologiche, sulla stabilità del versante o geotecniche particolareggiate.

Molte zone rientrano in questa classe, soprattutto per l'elevata pendenza dei versanti; vi sono comprese aree, prevalentemente montane, che presentano vecchi insediamenti abitativi, adesso perlopiù abbandonati.

TERRENO PESSIMO

L'edificazione è sconsigliata per l'elevatissima penalizzazione.

Qualsiasi intervento dovrà essere attentamente valutato e verificato con adeguate indagini geologico-tecniche, idrauliche, forestali.

In questa classe sono compresi tutti i terreni caratterizzati da dissesto idrogeologico profondo, da erosione in atto, da pendenze superiori al 100% e tutti gli alvei dei corsi d'acqua.

Nelle aree geologicamente instabili sono ammesse esclusivamente opere finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei dissesti idro-geologici.

Art. 6.11 - Aree a vincolo paesaggistico.

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico le aree di cui al n. 2 dell'art.1 della L. 29.6.39 n. 1497 e quelle indicate nella Legge 8 Agosto 1985 n. 431 e successive modifiche. Ai sensi del Piano di Area del Grappa sono sottoposte a vincolo paesistico le zone boscate tipo E1.1 ed E1.2 di cui agli art. 2.14 e 2.15 delle presenti norme.

Art. 6.12 - Aree a vincolo naturalistico

All'interno di queste aree sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzioni, danneggiamenti e modificazioni dell'ambiente naturale.

Sono consentite solamente costruzioni, con le relative vie di accesso, pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza max di mc/mq 0,001, comunque, non a quote superiori a ml. 1300

Per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente gli interventi previsti dal G.d.P. indicato in ciascun edificio; in assenza di quest'ultimo gli interventi vanno eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nella Parte ottava delle presenti norme.

Art. 6.13 - Aree di interesse storico

Sono vietate sbancamenti, movimenti di terra, sistemazioni delle aree agro-silvo-pastorali suscettibili di alterare o comunque modificare i segni storici legati alle vicende della Grande Guerra. Non sono ammesse nuove attività estrattive.

E' ammessa l'apertura di e/o la sistemazione di piste di servizio silvoculturale previste dai Piani di Riassetto forestale purché con fondo naturale e di sezione max di ml. 3,00 e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con le tecniche della ingegneria naturalistica.

Art. 6.14 - STRALCIATO (*Prescrizioni impartite dalla Regione in sede di approvazione L.64/74*)

Art. 6.15 - Zone di urbanizzazione controllata pedemontana e di fondovalle

In tali zone l'edificazione avviene nel rispetto dei G.d. P. di ogni edificio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella Parte Ottava delle presenti norme.

Art. 6.16 - Zone agro - silvo - pastorali montane

Per queste zone valgono le norme delle rispettive zone agricole

Art. 6.17 - Nuclei ed edifici rurali di interesse storico - ambientale

In tali nuclei gli interventi edilizi devono seguire le indicazioni dei G.d.P. dei singoli edifici e le indicazioni contenute nella Parte Ottava delle presenti norme.

Art. 6.18 - Attrezzature turistico ricettive e di ristoro

Per le case sparse comprese nelle zone agro-silvo-pastorali montane è ammessa la possibilità di ampliamento del 20 % del volume esistente fino ad un volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 400.

Art. 6.19 - Campeggi

Nelle zone E4 è ammessa la costruzione di campeggi per la sosta ed il soggiorno de turisti in tende o altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

I progetti dei campeggi sono redatti in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali in materia ponendo la massima attenzione a salvaguardare tutte le emergenze naturalistiche e paesaggistiche esistenti.

Art. 6.20 - Viabilità

Per la rete stradale esistente sono consentite esclusivamente opere di sistemazione ordinaria, eventuali allargamenti e la formazione di spazi di sosta, in particolare in coincidenza con visuali panoramiche particolarmente significative.

E' ammessa la realizzazione di servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti nel rispetto della NTA del PAMAG.

Art. 6.21 - Valle di Seren

La Valle di Seren, così come perimetrata nei grafici di PRG è sottoposta a progetto speciale da adottarsi dal Consiglio Comunale di Seren con variante al PRG.

Il progetto deve porsi come obiettivo il recupero e la valorizzazione delle strutture insediative storiche, anche in funzione di usi turistici, ricreativi e per il tempo libero, nel rispetto delle caratteristiche originarie della morfologia dell'ambiente e delle tipologie edilizie. Possono essere previste idonee strutture di supporto quali attività commerciali, campeggi, aree attrezzate per la sosta, impianti sportivi ecc.

Fino all'approvazione del progetto speciale sono ammessi gli interventi previsti nei G.d.P., gli altri interventi previsti nel PRG dovranno essere progettati nel rispetto delle indicazioni della parte ottava delle presenti norme.

Parte Settima- NORME FINALI

Art. 7.1 - Norme relative alla distanza dei fabbricati dalle strade

Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione e al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal Piano e cioè nelle sottozone E1- E2-E3, sono quelle stabilite dal D.P.R. 16-12-1992 n 495 e successive modificazioni.

Art. 7.2 - Norme relative a distacchi particolari (Limiti di inedificabilità)

Oltre alle norme descritte agli articoli precedenti, le costruzioni devono rispettare le seguenti distanze:

- dal ciglio dei corsi d'acqua e comunque dall'unghia verso campagna delle arginature, ml.10;
- dal ciglio di cave e zone franose ml. da valutarsi caso per caso previa presentazione di perizia geologica.

La possibilità di eventuali nuove edificazioni, ricadenti in tali limiti, è subordinata all'autorizzazione degli organi di controllo preposti in materia

Art. 7.3.- Norme riguardanti limiti di zona D ed F. (Articolo soppresso dalla Variante n.15)

Art. 7.4 - Piani Attuativi

Qualora vengano presentati Piani Attuativi, dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico e potranno essere modificati i tracciati delle strade indicative e di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti.

Nella elaborazione del piano esecutivo, sia per gli interventi esistenti che per le nuove costruzioni dovranno essere prescritte tecnologie e finiture di tipo armonizzato con l'ambiente e la tradizione locale. In particolare dovrà essere curata, in riguardo all'inserimento dei corpi di fabbrica, la forma e l'orientamento del tetto, la pendenza della falda, il tipo di forature.

Si devono prevedere aree per parcheggio in sede propria a margine della carreggiata stradale o al di fuori di essa, di profondità non inferiore a ml. 5,00 e di superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione.

Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente, devono essere concentrate in relazione alla organizzazione urbanistica del piano di lottizzazione. Tali aree devono essere attrezzate per il gioco o lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature d'essenze adeguate alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo.

Gli impianti generali devono essere progettati secondo le buone regole dell'arte, le norme e le caratteristiche vigenti.

Dimensioni, profili, materiali, sono concordati e tradotti nella prescritta convenzione che la ditta lottizzante deve stipulare con il Comune.

La progettazione dovrà essere preceduta da un'accurata analisi che evidenzi tutte le caratteristiche costruttive, formali e funzionali della tradizione locale, nonché le caratteristiche del territorio da pianificare. Tale analisi dovrà tradursi in una documentazione critica, programmatica, grafica e fotografica.

Art. 7.5 - Rapporti delle presenti norme con il vigente R.E.Comunale

Queste norme devono considerarsi integrative di quelle contenute nel R.E Comunale. Per quanto non richiamato valgono le norme del R.E. Comunale, per eventuali contrasti di norme valgono le presenti.

Art. 7.6 - Poteri di deroga

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alla presente normativa.

Parte ottava - ANALISI DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

Art. 8.1 - Premessa:

Il presente capitolo è di supporto e ausilio all'utilizzo della normativa precedente e contiene la descrizione analitica, completata da esemplificazioni grafiche, di alcuni elementi e particolari architettonici significativi dell'edificato del Comune di Seren del Grappa in modo da fornire ai progettisti e agli organi tecnici di controllo (Ufficio Tecnico, Commissione edilizia ecc.) un riferimento sia nella progettazione degli interventi che nel giudizio sugli stessi.

Art. 8.2 - Indagine sull'edilizia di base

All'interno dell'area in esame è stata condotta un'indagine sugli edifici residenziali e sugli annessi rustici, con particolare considerazione per i centri e nuclei perimetrati e segnalati nell'atlante dei Centri Storici della Provincia di Belluno (L.R. 285/77 e L.R. 80/80).

Dall'analisi effettuata è emersa l'esistenza di alcune tipologie locali ben definite e nello stesso tempo, accomunate da elementi costanti (tipi di aggregazione, semplicità dei volumi) che rendono unitaria tutta l'edilizia tradizionale connotando i nuclei insediativi con una tipica morfologia sia urbanistica che architettonica.

Per giungere alla determinazione delle tipologie strutturali tradizionali, più oltre esposte, si è fatto riferimento ai seguenti parametri:

- la destinazione d'uso;
- i materiali impiegati;
- i tipi di struttura;
- l'organizzazione planimetrica ed il rapporto con il contesto;
- i modi distributivi;
- le forme architettoniche.

Si sono quindi individuate le seguenti tipologie strutturali tradizionali:

- EDIFICI CON PORTICO PASSANTE;
- EDIFICI CON FRONTE A PARETE PIENA
- EDIFICI CON BALLATOIO IN LEGNO
- ANNESSI RUSTICI

Art. 8.3 - Edifici con portico passante

Sono rappresentativi di questa tipologia strutturale quegli edifici connotati in facciata da un portico in muratura che attraversa il fabbricato al piano terra per riproporsi sul fronte opposto.

Tali manufatti sono riscontrabili in posizione perimetrale ad una corte cosicché il portico si configura come un percorso pubblico coperto, dalla strada alla corte stessa, che costituisce, come già detto, uno spazio promiscuo di vitale importanza nelle aggregazioni edilizie (vedi tav. n. 1).

Tale soluzione può essere anche derivata dalla necessità di utilizzare lo spazio di risulta fra due edifici, senza tuttavia impedire il passaggio o costringere a giri viziosi (come nel caso di dover aggirare lunghe aggregazioni a cortina) e certamente era più diffusa un tempo, quando il tipo di economia rurale imponeva un utilizzo molto oculato del suolo, specie se pianeggiante, riservato così solo in minima parte per l'edificato.

Gli esempi oggi esistenti sono piuttosto rari e talvolta hanno subito alcune modifiche nel corso degli anni, soprattutto nella forma dell'arco di accesso al portico, spesso sostituito da un architrave (ripresa anche negli edifici più recenti).

In sintesi gli elementi caratterizzanti tale tipologia tradizionale sono i seguenti:

CONTESTO EDILIZIO

- L'edificio fa sempre parte di una "cortina", o comunque, di un aggregato che si affaccia (o si affacciava) su una corte.
- Fondamentale importanza ha il rapporto fra l'edificio ed il percorso pubblico che si svolge sempre aderente al fronte esterno.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- L'IMPIANTO VOLUMETRICO è semplice, di forma parallelepipedica e di dimensioni molto variabili.
- I DUE FRONTI sono caratterizzati, al piano terra, dall'esistenza dell'arco (o degli archi); quello prospiciente la corte può presentare anche i caratteristici ballatoi in legno ai piani superiori mentre l'altro, che si affaccia sul percorso, è semplicemente interrotto dai fori delle aperture.
- La MURATURA è in pietrame di buon spessore.
- Il TETTO ha struttura lignea con due falde spioventi sui fronti; il manto di copertura oggi visibile è realizzato in coppi o in tegole di cemento.
- Il PORTICO PASSANTE può presentarsi con un accesso ad arco a sesto ribassato, impostato su setti murari o su robusti pilastri, oppure con un'apertura architravata, riscontrabile soprattutto negli esempi più recenti. Il soffitto può essere costituito da una volta a botte in muratura oppure da un solaio ligneo a vista.
- Le dimensioni sono diverse a seconda dei casi e variano tra i 2 - 3 m. ed oltre di larghezza, i 6 - 10 m. di profondità e i 2,50 - 3,50 m. di altezza (vedi tav. n. 2).
- Le ALTRE APERTURE dell'edificio sono rettangolari, quasi sempre disposte in asse. Talvolta si affacciano anche all'interno del portico finestre di dimensioni minime, che forniscono luce ed aerazione ad un vano-cantina, o addirittura porte di accesso.

Art. 8.4 - Edifici con fronte a parete piena

Appartengono a questa tipologia gli edifici che presentano il fronte principale a parete piena, cioè non connotato dalle griglie dei ballatoi, né dalle aperture di portici, scandito invece dalle semplici forature rettangolari di porte e finestre disposte in asse (vedi tavv. n. 3 - 4).

Esistono esempi di notevoli dimensioni, connotati anche da una certa cura dei particolari (cornici, balconcini, marcapiani) e a questi si affiancano, naturalmente con semplificazioni e variazioni, numerosi fabbricati di fattura più semplice, ma comunque contraddistinti dal fronte a parete piena.

In ogni caso queste abitazioni, per la loro morfologia di carattere "cittadino", sono riscontrabili in tutti i centri di fondovalle, mentre sono rari nelle frazioni alpestri dove si sono preferite invece soluzioni tipologiche più aderenti alla destinazione d'uso rurale.

I numerosi edifici ascrivibili alla tipologia strutturale considerata pur variando nelle dimensioni in pianta, nel numero di piani, nella cura dei particolari ed in sintesi nella qualità del manufatto, presentano alcuni elementi comuni i quali identificano la tipologia stessa.

CONTESTO EDILIZIO

- Questi edifici sorgono in genere nei centri abitati, addirittura sulla piazza, comunque su un percorso di una certa importanza.
- Costituiscono spesso un "blocco isolato" (edificio singolo) al quale è stato talvolta affiancato qualche altro piccolo corpo di fabbrica (il larin, il garage, ecc.), ma sussistono anche in aggregazione, attestati sul lato breve e formano in tal caso delle "cortine" che si sviluppano

aderenti al percorso e caratterizzano in modo particolare l'edificato (vedi tavv. n. 5 e 6).

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

- L'IMPIANTO VOLUMETRICO è semplice, parallelepipedo, con il fronte principale sul lato maggiore.
- Le MURATURE PERIMETRALI sono in pietrame talvolta lasciato a vista negli esempi più poveri e decentrati.
- Il FRONTE PRINCIPALE presenta di frequente un asse centrale di simmetria enfatizzato dall'ingresso al piano terra e da uno o più balconi in aggetto ai piani superiori. Negli edifici, sia a cortina che a blocco isolato, di notevoli dimensioni, la presenza di più unità abitative, e quindi di un certo numero di accessi, dà luogo a fronti più semplici e privi di una evidente simmetria centrale. In questo caso i balconi, se esistono, sono in posizione eccentrica ma comunque in corrispondenza degli ingressi al piano terra (vedi tavv. n. 7 e 8).
- Il TETTO è a due falde negli edifici minori con la linea di colmo parallela al fronte principale (possibilità di aggregazione a cortina), oppure è a quattro falde o a padiglione per gli edifici di dimensioni maggiori, ma presenta in ogni caso uno sporto breve.
- Le APERTURE sono rettangolari, disposte secondo assi verticali che scandiscono la facciata. Quasi sempre sono evidenziate da una cornice in pietra oppure da un rilievo dell'intonaco. L'ingresso al piano terra e gli accessi ai balconcini sono in genere molto curati e presentano pregevoli portoni lignei. L'assialità verticale e l'omogeneità formale e dimensionale delle aperture sono talvolta trasgredite negli edifici più antichi i quali hanno, al piano terra, aperture più piccole e spesso protette da inferriate, oppure presentano un'apertura arcuata al piano primo, di accesso al balcone.
- I BALCONCINI dei piani superiori hanno sempre dimensioni piuttosto ridotte e sono posizionati in asse con l'accesso principale fungendo così da riparo a questo. Negli esempi più recenti le lastre monolitiche, sostenute da mensole, sono state sostituite da solette in calcestruzzo.
- I PARTICOLARI DECORATIVI, rari e piuttosto semplici, sono costituiti dalle cornici in rilievo delle aperture (e talvolta dalle relative inferriate) che sono particolarmente interessanti negli edifici più antichi, da cornici marcapiano, o anche, dai balconcini lapidei sopra descritti. Talvolta sono presenti immagini votive affrescate sulla parete o in nicchie ricavate nella muratura.

Art. 8.5 - Dimensioni medie rilevate di alcuni elementi

	larghezza	altezza (profondità)
finestre	cm. 80-90	cm. 120-130
porta d'ingresso	cm. 110-120	cm. 190-230
balconcini in aggetto	cm. 120-160	cm. 40-80

Art. 8.6 - Edifici con ballatoio in legno

Tale tipologia è riscontrabile in tutto il territorio, ma specialmente nei nuclei meno accessibili, oggi semi-abbandonati, dove sussistono gli esempi più interessanti ed autentici, pervenuti talvolta intatti nella loro configurazione e struttura originaria.

Tali abitazioni, adattandosi perfettamente per la loro morfologia e struttura alla vita contadina del luogo, sono sorte raggruppate in piccole contrade e colmelli sparsi in po' per tutto il territorio.

E' da segnalare che questo tipo di edificio nei centri di fondovalle è ora in gran parte scomparso per lasciar posto a manufatti dal carattere più "cittadino" (per esempio le case con il fronte a parete piena).

Gli edifici con loggiato in legno presentano caratteristiche inequivocabili e precisi requisiti atti a soddisfare le esigenze scaturite dalla particolare situazione orografico - climatica del territorio e dello sfruttamento del suolo ivi praticato. Essi sono formati dalla aggregazione di due cellule elementari che rispondono alle funzioni-base, una residenziale ed una destinata all'allevamento.

Nella cellula-base residenziale trovano posto al piano terra la cucina ed al piano primo, le camere; tutte le stanze sono collegate esternamente tramite le scale ed i ballatoi in legno.

La cellula per l'allevamento ospita invece la stalla ed il deposito, al piano terra, e superiormente il fienile. In taluni casi quest'ultimo è accessibile da terra solo per mezzo di una scala a pioli non fissa; in altri casi, quando l'aggregazione è lineare, tramite il prolungamento del ballatoio di accesso alle camere oppure la sua ripetizione al piano sottotetto se l'aggregazione è verticale.

Queste cellule-base sono state realizzate a volte contemporaneamente, ma più spesso si sono sommate una all'altra per fasi successive, in relazione alle diverse esigenze dei proprietari (per esempio espansione del nucleo familiare), dando luogo ad una notevole varietà dimensionale e formale dei manufatti.

Sono così venute a crearsi diverse soluzioni costruttive ed architettoniche delle quali sono stati artefici anche la morfologia del terreno, l'utilizzo costante per varie generazioni, l'adeguamento funzionale continuo e l'adattamento dei materiali disponibili, nonché la soggettività dei vari abitanti-costruttori.

CONTESTO EDILIZIO

Gli edifici sono sorti nelle zone di fondovalle ma soprattutto di mezzacosta, supportati da una fitta rete di percorsi minimi (mulattiere e sentieri alpestri) che li collegavano fra loro con i centri maggiori, i fondi coltivati, i prati da sfalcio, i boschi e le zone sommitali di alpeggio.

Nelle zone di mezzacosta sono riscontrabili soprattutto edifici a blocco isolato, mentre nei centri di fondovalle sono quasi sempre aggregati e danno luogo alla tipica morfologia a cortina. Si generano così, negli spazi immediatamente antistanti lunghi cortili consortivi o corti a forma chiusa, luoghi sociali veri e propri che molto spesso ospitano o perlomeno ospitavano, contemporaneamente anche il percorso pubblico.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

- Il FRONTE PRINCIPALE è orientato in modo tale da consentire il massimo soleggiamento ed è aperto su ballatoi in legno che ne connotano in modo caratteristico ed inconfondibile l'aspetto.
- Il FRONTE OPPOSTO è quasi sempre del tutto chiuso salvo, in alcuni casi, un accesso al fienile del sottotetto ricavato in modo da sfruttare la pendenza del terreno.
- I BALLATOI costituiscono l'elemento di distribuzione orizzontale alle stanze, nonché il supporto per l'essiccazione di alcuni prodotti agricoli (mais, fagioli, ecc.); sono sostenuti da setti murari, da pilastri in pietra oppure sono a sbalzo su travetti in legno, in aggetto rispetto ai muri perimetrali. Hanno profondità diverse che vanno dai 90 cm. ai 2 m. ed oltre: i più ampi sono quelli realizzati fra i setti murari.
- Le SCALE, sempre esterne, collegano i ballatoi e formano con essi delle vere e proprie griglie-filtro tra lo spazio esterno e quello interno. Hanno struttura lignea tranne che per i primi gradini i quali sono realizzati in lastre di pietra per motivi funzionali (a contatto diretto del suolo il legno marcirebbe in breve tempo, inoltre, sotto la prima rampa, in pietrame, era possibile ricavare un piccolo deposito).
- La MURATURA PORTANTE è in pietrame di buon spessore, legato con malta di sabbia e calce, e talvolta è lasciata a vista.
- Le PAVIMENTAZIONI, ora molto spesso sostituite, erano al piano terra originariamente in cotto, lastre di pietra, oppure in terra battuta (per cantine e depositi) e in tavolato ai piani superiori.
- I SOLAI si presentano quasi sempre in legno ma talvolta, sui vani adibiti a stalla o a cantina (caneva), veniva realizzata una volta a botte in muratura.
- Il TETTO, sempre a due falde e con la trave di colmo parallela al fronte principale (tale da consentire l'aggregazione lineare), è formato da una struttura lignea a capriate spesso asimmetriche in modo tale da portare lo sporto del tetto fino a coprire i ballatoi sottostanti.
- La COPERTURA era costituita anticamente da scandole lignee o lastre di pietra sostituite prima dalle tegole in laterizio e successivamente dalle tegole in cemento o dalla lamiera zincata.
- Le APERTURE, di forma rettangolare, rispettano una certa assialità verticale e talvolta sono evidenziate da una cornice in pietra o da una rilevatura dell'intonaco.
- Gli INGRESSI al piano terra differiscono a seconda degli ambienti cui danno accesso: l'apertura che introduce alla stalla è leggermente più ampia, mentre quella che immette nella cucina è

sottolineata da un gradino e da una cornice ed è posizionata in prossimità della scala.
Gli elementi per l'oscuramento delle aperture sono costituiti da scuretti in legno ma non sono sempre presenti.

- I PARTICOLARI DECORATIVI sono rari ma i parapetti lignei dei poggioli e delle scale costituiscono già dei suggestivi elementi connotanti. Talvolta sono presenti delle immagini votive affrescate sulle pareti esterne o in piccole nicchie ricavate nella muratura: sono quasi sempre poste sulla facciata principale o, in caso, contrario, su quella più vicina o più visibile dal percorso.
In taluni casi una parete perimetrale della cucina si dilata nel "larin" che assume esternamente forme semicircolari o poligonali e che costituiva un vano vero e proprio in più, importantissimo nella vita contadina, quasi sempre unica fonte di riscaldamento durante il periodo invernale.

Art. 8.7 - Dimensioni medie rilevate di alcuni elementi

	larghezza	altezza
- finestre al	cm. 55-70	cm. 60-85
- finestre ai piani superiori	cm. 65-70	cm. 100-110
- accesso alla stalla o cantina	cm. 90-100	cm. 185-200
- accesso abitazione	cm. 75-90	cm. 180-190
- ballatoio compreso fra setti murari o pilastri	profondità cm. 250-300	
- ballatoio in aggetto	profondità cm. 90-150	
- rilevatura intonaco o cornice in pietra alle aperture	larghezza cm. 8-16	

Art. 8.8 - Annessi rustici

Sono stati raggruppati sotto questa tipologia tutti quegli edifici di appoggio all'abitazione che rispondono ad una funzione eminentemente rurale; elementi caratterizzanti del paesaggio e della cultura contadina, presentano un sistema costruttivo frutto di secolari esperienze, saldamente ancorato alle peculiari condizioni climatico-ambientali e alle necessità produttive dei luoghi di insediamento.

Sono quindi destinati al ricovero del bestiame, alla raccolta del fieno, nonché alla cura e al taglio del bosco.

Sono riscontrabili sia nella zona di fondovalle sia di mezzacosta e sono strutturati per un allevamento di tipo stallivo continuato.

Pur essendo stati ricondotti nominalmente tutti alla medesima tipologia strutturale, è possibile e doveroso fare alcune considerazioni e differenziazioni fra i vari tipi riscontrati nel territorio in esame.

Talvolta stalla e fienile si trovano inglobati nell'edificio abitativo (collocati al piano terra e nel sottotetto), e viene così a determinarsi un particolare tipo di manufatto, già segnalato e descritto come ricadente nella tipologia a ballatoio, in quanto la parte a rustico appare "fusa" formalmente con quella residenziale.

Spesso invece sono riscontrabili a blocco isolato oppure adiacenti all'edificio abitativo, morfologicamente ben distinti da esso.

CONTESTO EDILIZIO

- I rustici a carattere permanente si trovano nelle zone di fondovalle e di mezzacosta un po' dappertutto, in prossimità di edifici isolati, ma anche nei centri abitati o addirittura all'interno di corti. In quest'ultimo caso servono spesso più nuclei familiari.
- Possono avere un impianto volumetrico a "blocco isolato", e quindi essere situati nelle immediate vicinanze della residenza, oppure costituire un prolungamento dell'edificio abitativo stesso con sviluppo in linea oppure ortogonale; in qualche caso si trovano inglobati in aggregazioni "a cortina" occupando così lo spazio di risulta fra due edifici contigui.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Sono formati da due piani, non comunicanti fra loro, ed entrambi accessibili dall'esterno.

- Il PIANO TERRA è completamente in muratura di pietrame ed ospita la stalla e/o il deposito per gli attrezzi.
- Il PIANO SUPERIORE, nel quale è collocato il fienile, ha in genere la struttura portante formata da 4 pilastri o setti in muratura che si innalzano fino a sostenere le capriate lignee del tetto. Il tamponamento non è mai completo, per permettere l'aerazione costante del foraggio ed un comodo caricamento e scaricamento dello stesso.
- Le APERTURE al piano terra sono ridotte sia in numero che in dimensioni, quelle per l'aerazione si estendono tra pilastro e pilastro al piano superiore e sono schermate con file di mattoni sfalsate fra loro, con tavole di legno distanziate o ancora con semplici griglie formate da paletti di legno (vedi tav. n. 19).
- L'ACCESSO AL PIANO TERRA è naturalmente diretto, mentre quello al piano superiore avviene per mezzo di una scala a pioli non fissa, oppure sul retro, sfruttando la pendenza del terreno. Quando il rustico si sviluppa a fianco della residenza, il fienile è talvolta raggiungibile per mezzo del prolungamento del ballatoio dell'edificio abitativo.

Talvolta sul fronte si sviluppa una tettoia, poggiate su pilastri in muratura di pietrame e mattoni, la quale definisce un comodo spazio coperto esterno.

Le dimensioni in pianta sono circa di 5-6 m. per 4-5 m. negli esempi più piccoli, ma tale modulo base si ripete a volte per accostamenti lineari in modo da definire edifici maggiori e mantenendo tuttavia invariate le caratteristiche sopra descritte (vedi tav. n. 20).

Negli edifici recenti che si rifanno a tale tipologia, la muratura in pietrame è stata sostituita quasi sempre da blocchi in cls., mentre vengono ancora mantenute le capriate lignee per la struttura del tetto.

ALLEGATO 1

Elenco degli edifici segnalati compresi nelle zone E1-E2-E3 per i quali valgono le norme dello specifico grado di protezione.

(La sezione e il numero dell'edificio fanno riferimento alla schedatura di Rilevamento del Patrimonio Edilizio - Scheda A annessa alla documentazione del P.R.G.)

Zona	N. Edificio	G.d.P.
9	9	5
9	10	5
9	11	5
9	12	chiesa
9	19	5
17	4	5
29	1	chiesa
29	17	5
29	32	5
29	33	5
29	34	5
29	35	5
29	40	5
29	58	5
29	68	5
32	15	5
32	18	5
32	19	5
32	23	5
32	24	5
32	26	5
32	29	5
32	36	5
32	37	5
32	39	5
32	43	5
32	44	5
32	51	5
37	7	chiesa
43	1	5
43	2	5
44	4	5
44	9	5
44	11	5
44	21	5
44	25	5
44	31	5

Zona	N. Edificio	G.d.P.
44	34	5
44	35	5
44	38	5
44	39	5
44	54	fojarol
45	12	5
45	19	5
45	22	5
45	26	5
45	30	5
45	31	5
45	45	fojarol
45	59	chiesa
45	107	fojarol
45	112	fojarol
45	124	fojarol
45	130	fojarol
45	132	fojarol
45	134	fojarol

ALLEGATI GRAFICI

RIFERIMENTI PROGETTUALI A CARATTERE ORIENTATIVO

DESCRIZIONE GRAFICA DI ALCUNI ELEMENTI O PARTICOLARI ARCHITETTONICI RICORRENTI NELLE TIPOLOGIE STRUTTURALI TRADIZIONALI.

- PORTONCINI ESTERNI AL PIANO TERRA
- ELEMENTI DI OSCURAMENTO E CORNICI DELLE APERTURE
- SPORTI DEL TETTO
- CAMINI
- RECINZIONI

A. VARIANTE N.9 – Allegato

Disciplina degli Interventi Puntuali degli Edifici **(nr. Proposta di variante, Prescrizione Puntuale)**

Proposta	Prescrizioni puntuali
4	E' ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'edificio in deposito o magazzino con l'obbligo di riqualificazione architettonica dello stesso senza aumento del volume e della superficie coperta esistenti.
7	E' ammessa l'ampliamento sul fronte nord dell'edificio esistente con regolarizzazione della sagoma d'ingombro entro il limite previsto in cartografia, L'altezza sarà determinata dal prolungamento della falda esistente. Materiali, forme e coloriture saranno conseguenti all'esistente.
8	La destinazione d'uso dell'edificio è residenziale o compatibile.
17	E' ammessa la destinazione d'uso residenziale o compatibile.

A. VARIANTE N.15 – Allegato

Disciplina degli Interventi Puntuali degli Edifici **(nr. Proposta di variante, Prescrizione Puntuale)**

Proposta	Prescrizioni puntuali
9	<p>E' ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'edificio in artigianato artistico e manuale, piccoli esercizi commerciali al dettaglio, ristorazione, studi professionali, servizi pubblici, centri comunitari, deposito, magazzino.</p> <p>Il cambio di destinazione d'uso è subordinato alla riqualificazione architettonica dell'edificio senza aumento del volume e della superficie coperta esistenti.</p> <p>In sede di progettazione definitiva si dovrà provvedere al riordino dell'intera area di pertinenza con l'eliminazione di qualunque volume accessorio.</p> <p>Le opere di allacciamento ai servizi e l'adeguamento viario debbono essere realizzate e gestite dal proprietario. Va garantita la servitù di passaggio sui mappali 176 e 177 per i mezzi pubblici al fine dell'accesso agli impianti idrici pubblici.</p> <p>Le aree per standard sono da reperirsi all'interno dell'ambito previsto alla scheda allegata con dimensionamento conseguente alle effettive destinazioni d'uso attivate.</p> <p>In sede esecutiva sono ammesse variazioni migliorative del prospetto di riqualificazione architettonica nel rispetto della normativa di P.R.G. relativa agli interventi in area P.A.M.A.G..</p>
10	E' ammessa la destinazione d'uso residenziale o compatibile.
11	E' ammessa la destinazione d'uso residenziale o compatibile.

INDICE GENERALE

Parte Prima - GENERALITÀ

Art. 1.1 -	Finalità e ambito operativo della normativa del PRG	pag.	1
Art. 1.2 -	Parametri urbanistico - edilizi		1
Art. 1.3 -	Ambiti territoriali di intervento		1
Art. 1.4 -	Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici		2
Art. 1.5 -	Definizioni adottate		3

Parte Seconda - COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 2.1 -	Definizione zone territoriali omogenee	pag.	5
Art. 2.2 -	Modalità di attuazione del PRG		5
Art. 2.3 -	Azzonamento del PRG		6
Art. 2.4 -	Centro storico (A)		7
Art. 2.5 -	Completamento e riqualificazione urbanistica (B)		8
Art. 2.6 -	Completamento intensivo (C1.1)		9
Art. 2.7 -	Completamento estensivo (C1.2)		9
Art. 2.8 -	Espansione intensiva (C2.1)		9
Art. 2.9 -	Espansione estensiva (C2.2)		10
Art. 2.9b -	Espansione P.E.E.P. (C2.P.E.E.P.)		10
Art. 2.10 -	Insedimenti industriali e artigianali (D1)		10
Art. 2.11 -	Insedimenti misti artigianali commerciali (D2.1)		11
Art. 2.12 -	Insedimenti misti residenziali produttivi (D2.2)		13
Art. 2.12b -	Aree turistico ricreative (D3,n)		13
Art. 2.13 -	Zone agricole - Norme generali		14
Art. 2.14 -	Sottozona forestale (E1.1)		15
Art. 2.15 -	Sottozona boschiva (E1.2)		16
Art. 2.16 -	Sottozona speciale dei pascoli (E2.PS)		17
Art. 2.17 -	Sottozona speciale delle praterie (E2.PR)		18
Art. 2.18 -	Sottozona speciale praterie di transizione (E2.PT)		18
Art. 2.19 -	Sottozona speciale di tutela agricola e paesaggistica (E2.TAP)		18
Art. 2.20 -	Sottozona agricola dei coltivi di fondovalle (E2)		18
Art. 2.21 -	Sottozona agricola dei prati di versante (E3.1)		20
Art. 2.22 -	Sottozona agricola dei prati di transizione (E3.2)		20
Art. 2.23 -	Aggregazioni edilizie rurali (Centri rurali) (E4.1)		20
Art. 2.24 -	Centri rurali di antica origine (A1)		21
Art. 2.24.1 -	Norma generale per il territorio aperto		21
Art. 2.25 -	Zone di interesse generale		22
Art. 2.26 -	Aree per l'istruzione		22
Art. 2.27 -	Aree per attrezzature di interesse comune		23
Art. 2.28 -	Aree attrezzature parco gioco sport		24
Art. 2.29 -	Sottozona speciale di tutela paesaggistica (E2.TP)		25
Art. 2.30 -	Fasce e zone di rispetto		25
Art. 2.31 -	Rispetto cimiteriale		26
Art. 2.32 -	Aree per parcheggi		26
Art. 2.33 -	Destinazione d'uso zone residenziali (A.B.C.)		26

Parte terza - SISTEMAZIONI URBANISTICHE E ASPETTI PAESAGGISTICO - AMBIENTALI

Art. 3.1 -	Viabilità automobilistica e parcheggi	Pag.	28
Art. 3.2 -	Percorsi pedonali e marciapiedi		28
Art. 3.3 -	Sistemazione dei terreni, aree scoperte, corti di antica origine		28
Art. 3.4 -	Recinzione delle aree, muri di sostegno		28
Art. 3.5 -	Impianti tecnologici pubblici e privati		29
Art. 3.6 -	Elementi di arredo		29
Art. 3.7 -	Pubblicità e affissioni		29
Art. 3.8 -	Coni visuali significativi		29
Art. 3.9 -	Ambiti di paesaggio agrario e ambiente naturale		29

Parte quarta - CARATTERI DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA DI AMPLIAMENTO E DI NUOVI EDIFICI

Art. 4.1 -	Adeguamento al Piano di Area del Massiccio del Grappa		31
Art. 4.2 -	Caratteristiche degli interventi nelle zone B e C		31
Art. 4.3 -	Caratteristiche degli interventi nelle zone D		31
Art. 4.4 -	Caratteristiche degli interventi in zona agricola: nuova edificazione e ampliamenti di abitazioni		32
Art. 4.5 -	Caratteristiche degli interventi nella zona agricola: case di abitazione esistenti		33
Art. 4.6 -	Caratteristiche degli interventi in zona agricola: nuovi fabbricati non residenziali		33
Art. 4.7 -	Caratteristiche degli interventi in zona agricola: fabbricati non residenziali esistenti		34
Art. 4.8 -	Costruzioni accessorie a servizio degli edifici esistenti: garage e depositi fuori terra		34
Art. 4.9 -	Costruzioni accessorie: garage interrati		35
Art. 4.10 -	Area per antenne radio - televisive		36
Art. 4.11 -	Area per discariche di inerti		36

Parte Quinta - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Art. 5.1 -	Grado di protezione degli edifici e relativi tipi di interventi		37
Art. 5.1.1 -	Restauro filologico (G.d.P 1)		37
Art. 5.1.2 -	Risanamento conservativo (G.d.P 2)		37
Art. 5.1.3 -	Restauro propositivo (G.d.P 3)		37
Art. 5.1.4 -	Ristrutturazione parziale tipo A (G.d.P 4)		38
Art. 5.1.5 -	Ristrutturazione parziale tipo B (G.d.P 5)		40
Art. 5.1.6 -	Ristrutturazione globale (G.d.P 6)		41
Art. 5.1.7 -	Demolizione e ricostruzione (G.d.P 7)		41
Art. 5.1.8 -	Demolizione senza ricostruzione (G.d.P 8)		42
Art. 5.1.9 -	Ristrutturazione urbanistica (G.d.P 9)		42
Art. 5.1.10 -	Edifici non classificati		43
Art. 5.2 -	Elementi puntuali significativi		43
Art. 5.3 -	Zone di degrado e piani di recupero		43
Art. 5.4 -	Attività produttive ricadenti in zone non previste con tale destinazione		43

Parte Sesta - ALTRE NORME RELATIVE AL PIANO DI AREA DEL GRAPPA

Art. 6.1 -	Fonti normative	44
Art. 6.2 -	Sistemi intermedi di versante	44
Art. 6.3 -	Sistema montano	44
Art. 6.4 -	Sistema sommitale	44
Art. 6.5 -	Ambiti dominanti pedemontani	44
Art. 6.6 -	Ambiti dominanti montani	44
Art. 6.7 -	Ambiti conclusi	45
Art. 6.8 -	Linee di skyline, strade panoramiche, punti di vista	45
Art. 6.9 -	Ambiti di interesse geologico e geomorfologico	45
Art. 6.10 -	Vincolo idrogeologico, difesa del suolo, aree geologicamente instabili	45
Art. 6.11 -	Aree a vincolo paesaggistico	46
Art. 6.12 -	Aree di interesse naturalistico	46
Art. 6.13 -	Aree di interesse storico	46
Art. 6.14 -	Attività estrattive	47
Art. 6.15 -	Zone di urbanizzazione controllata pedemontana e di fondovalle	47
Art. 6.16 -	Zone agro-silvo-pastorali montane	47
Art. 6.17 -	Nuclei rurali di interesse storico ambientale	47
Art. 6.18 -	Attrezzature turistico-ricettive e di ristoro	47
Art. 6.19 -	Campeggi	47
Art. 6.20 -	Viabilità	47
Art. 6.21 -	Valle di Seren	47

Parte Settima - NORME FINALI

Art. 7.1 -	Norme relative alle distanze dei fabbricati dalle strade	48
Art. 7.2 -	Norme relative a particolari distacchi (limiti di inedificabilità)	48
Art. 7.3 -	Norme riguardanti limiti di zona D ed F	48
Art. 7.4 -	Piani Attuati (PUA)	48
Art. 7.5 -	Rapporti delle presenti Norme con il vigente R.E.C.	48
Art. 7.6 -	Poteri di deroga	48

Parte Ottava - ANALISI DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

Art. 8.1 -	Premessa	49
Art. 8.2 -	Indagine sull'edilizia di base	49
Art. 8.3 -	Edifici con portico passante	49
Art. 8.4 -	Edifici con parete piena	50
Art. 8.5 -	Dimensioni medie rilevate di alcuni elementi	51
Art. 8.6 -	Edifici con ballatoio in legno	51
Art. 8.7 -	Dimensioni medie rilevate di alcuni elementi	53
Art. 8.8 -	Annessi rustici	53

Allegato 1 - Elenco di edifici in zona agricola 50

Indice generale 52

Allegati grafici e fotografici 55

VARIANTE N.9 – **Allegato** 56

VARIANTE N.15 – **Allegato** 56